

CONDIZIONI GENERALI

INDICE

Sommario

CAPITOLO I - NORME GENERALI	2
Art. 1 Contenuto e applicabilità delle Condizioni Generali	2
Art. 2 Definizioni e interpretazioni	3
Art. 3 Requisiti e Responsabilità dell'Appaltatore	7
Art. 4 Personale dell'Appaltatore, tutele	10
Art. 5 Rappresentante dell'Appaltatore.....	11
Art. 6 Subappalti e Subcontratti	12
Art. 7 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	25
Art. 8 Gestione dei Rifiuti	26
Art. 9 Salute e sicurezza	26
Art. 10 Diritti di Proprietà intellettuale - Brevetti, marchi, licenze e altre opere dell'ingegno	29
Art. 11 Cessione del contratto da parte del Committente	30
Art. 12 Validità del Contratto	31
Art. 13 Risoluzione del Contratto	31
Art. 14 Recesso dal Contratto.....	33
CAPITOLO II - PAGAMENTI	34
Art. 15 Pagamenti.....	34
CAPITOLO III – COMPLIANCE NORMATIVA	40
Art. 16 Responsabilità amministrativa e anticorruzione	40
Art. 17 Antiriciclaggio.....	44
Art. 18 Riservatezza	46
Art. 19 COMPLIANCE AI ACT	47

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Contenuto e applicabilità delle Condizioni Generali

1.1. Il Gruppo Italgas persegue un modello di business sostenibile, ponendo al centro della propria cultura aziendale, i fattori di Sostenibilità ESG e implementando un sistema di sviluppo basato sulla condivisione della creazione di valore, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Il Gruppo Italgas mira costantemente a conseguire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Al riguardo, è membro "Participant" del Global Compact delle Nazioni Unite ed è stata riconfermata tra le sue LEAD company.

Il Gruppo Italgas è impegnato a far crescere la sostenibilità sociale, economica e ambientale, anche attraverso i rapporti contrattuali con la propria catena di fornitura.

L'Appaltatore dichiara di conoscere i principi di sviluppo sostenibile del Gruppo Italgas, disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale www.italgas.it e di condividerne le finalità.

1.2. Qualsiasi deroga e/o modifica delle presenti Condizioni Generali o di altri documenti che compongono il Contratto, deve essere approvata per iscritto. Tali modifiche e/o deroghe avranno efficacia e si applicheranno al solo Contratto per cui la deroga e/o modifica è stata concordata, e non anche ad altri contratti già in essere o futuri tra le medesime Parti.

1.3. Per i contratti **che ricadono** nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice Appalti"), al Contratto si applicano anche le previsioni stabilite dal Codice Appalti, ancorché non espressamente richiamate.

1.4. Per i contratti **che non ricadono** nell'ambito di applicazione del Codice Appalti, laddove nel presente e nei restanti documenti contrattuali vi siano richiami alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ad altre eventuali disposizioni regolanti l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici, tali richiami devono intendersi applicabili e di carattere puramente "convenzionale", volti alla libera scelta del Committente di applicare la disciplina di cui alle disposizioni richiamate

– limitatamente agli obblighi che tali disposizioni comportano per l'appaltatore, con esclusione invece di eventuali obblighi che tali disposizioni comportino per il Committente che operi in ambito pubblicistico – senza che ciò comporti attrazione del singolo contratto nell'ambito del Codice Appalti.

Art. 2 Definizioni e interpretazioni

I seguenti termini ed espressioni, qualora presenti in Contratto, hanno il significato di seguito riportato:

- **Appaltatore** (anche **Fornitore**, per contratti di Beni) - il soggetto che si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, a fornire la Prestazione, secondo quanto definito contrattualmente.
- **Accordo Quadro**: contratto concluso con uno o più Appaltatori/Fornitori allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da stipulare durante un dato periodo, attraverso l'emissione di Contratti Applicativi.
- **“ARERA”**: Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (anche solo “Autorità”).
- **Codice Etico**: il documento recante i valori e principi di comportamento adottati e condivisi dal Gruppo Italgas, nell'esercizio della propria attività aziendale.
- **Committente**: il soggetto per conto del quale la Prestazione viene fornita.
- **Contratto**: si intende l'insieme delle disposizioni e dei documenti, incluse le presenti Condizioni Generali, che regolano i rapporti tra le Parti per l'esecuzione della Prestazione, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme inderogabili.
- **Contratto Applicativo**: singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell'Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.
- **Controllata**: ogni ente direttamente o indirettamente controllato (in base ai Principi Contabili Internazionali – IFRS 10 “Bilancio consolidato” e successive modifiche e integrazioni) da Italgas o da una Controllata, a seconda dei casi, in Italia o all'estero.

- **Familiare:** il coniuge del soggetto considerato; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e primi cugini del soggetto considerato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; il convivente ¹.
- **Kick-off meeting:** riunione successiva alla stipula del Contratto, propedeutica all'inizio delle attività.
- **Gestore del Contratto/Contratto Applicativo/Accordo Quadro:** soggetto a cui fanno capo le attività di natura operativa e/o amministrativa correlate all'esecuzione del Contratto/Contratto Applicativo/Accordo Quadro.
Le principali competenze sono: la gestione dei rapporti con l'Appaltatore/Fornitore a fronte del Contratto/Contratto Applicativo/Accordo Quadro, la verifica dell'esatta esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente, il monitoraggio delle prestazioni svolte.
- **Gruppo Italgas:** l'insieme delle Imprese controllate da Italgas e delle Imprese partecipate da Italgas.
- **"Impresa controllata da Italgas":** società partecipata sulla quale Italgas esercita direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 58/98.
- **"Impresa partecipata da Italgas":** società in cui Italgas detiene direttamente o indirettamente una quota di partecipazione al capitale o comunque dispone di diritti di nomina di componenti dei loro organi di amministrazione e controllo.
- **Incaricato di Pubblico Servizio:**
 - a. chiunque, a qualsiasi titolo, presti un pubblico servizio ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (*Art. 358 c.p.*);
 - b. qualunque Familiare di un Incaricato di Pubblico Servizio o altro soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alla lettera a) sopra indicata.
- **Intermediario:** una persona fisica o società indipendente, italiana o estera, che Italgas si propone di tenere al proprio servizio al fine di: (i) promuovere gli interessi commerciali del Gruppo Italgas in relazione a

¹ Ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

una singola operazione/progetto; (ii) agevolare la stipula e/o l'esecuzione di contratti con soggetti terzi; e/o (iii) mettere in contatto/presentare il Gruppo Italgas a una o più altre parti allo scopo di procurare produrre o intrattenere un affare.

- **Leggi Anticorruzione:** la legislazione europea e nazionale in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, sia di Pubblici Ufficiali che di privati applicabile. Inoltre, il Gruppo Italgas e il proprio Personale potrebbero essere soggetti alle leggi di altri Paesi, incluse quelle di ratifica di Convenzioni Internazionali, che vietano la corruzione di Pubblici Ufficiali e la corruzione tra privati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; (ii) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; (iii) il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) emanato negli Stati Uniti e (iv) l'UK Bribery Act emanato nel Regno Unito.
- **Modello di organizzazione, gestione e controllo:** modello di organizzazione e gestione adottato dal Gruppo Italgas ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- **Normativa Antimafia:** indica il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, così come successivamente modificato, nonché tutta la normativa anche di fonte secondaria ovvero autorizzativa applicabile di volta in volta al Contratto.
- **Ordine di Lavoro ovvero ODL ovvero Richiesta di Consegna:** indica l'ordine emesso dal Committente a fronte del Contratto, con il quale viene commissionata l'esecuzione delle prestazioni e in cui vengono precisate: la località, la natura, l'entità richiesta, la data di inizio, la data di ultimazione, nonché l'eventuale documentazione tecnica e la normativa di sicurezza, per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.
- **Parti:** il Committente e l'Appaltatore complessivamente intesi.
- **"Politica di Corporate Compliance":** la politica che illustra (i) i principi e gli obiettivi a cui è ispirato il sistema di gestione per la prevenzione ed il contrasto della corruzione della Società (ii) i principi e gli obiettivi a cui è ispirato il sistema di gestione della Compliance della Società e (iii) i principi e gli obiettivi a cui è ispirato il sistema di gestione delle segnalazioni della Società.
- **Personale del Gruppo Italgas:** i membri degli organi sociali, i rappresentanti e i dipendenti del Gruppo Italgas e, in generale, chiunque

presta la propria attività professionale per il Gruppo Italgas a qualsiasi titolo.

- **Politica per la Prevenzione ed il Contrasto della Corruzione:** la politica recante i principali obiettivi e principi a cui è ispirato il sistema di gestione per la prevenzione ed il contrasto della corruzione della Società.
- **Prestazione** – la fornitura di un bene e/o di un servizio e/o di un’opera e/o di un lavoro fornito in esecuzione del Contratto.
- **Procedura Segnalazioni anche anonime:** procedura che regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.
- **“Pubblico Ufficiale”:**
 - a. chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - b. chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
 - c. qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un’attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima;
 - d. qualunque Familiare di un Pubblico Ufficiale o altro soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.

Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.
- **Revisore:** la società di revisione, lo studio legale, la società di indagini forensi, o analogo operatore professionale designato da Italgas per lo svolgimento degli audit previsti dalle clausole contrattuali.
- **Società Aderente:** nel caso di Accordi Quadro, è la società appartenente al Gruppo (p.es. Gruppo Italgas), che ha facoltà di aderirvi e di stipulare Contratti Applicativi discendenti da detto Accordo Quadro.

- **Standard di Compliance Anticorruzione:** strumento normativo che fornisce un quadro sistemico di riferimento degli strumenti normativi presenti in Italgas in materia di Anticorruzione.
- **“Standard di Compliance Segnalazioni ricevute da Italgas e dalle Società Controllate”:** strumento normativo adottato dalla Società che regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima .
- **“TIUC”:** Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile, Allegato A alla Delibera ARERA n. 137/2016/R/com.
- **“TIUF”:** Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Settore Idrico in merito agli obblighi di separazione (Unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, allegato alla delibera 296/2015/R/com; e relative
- **“Informazioni Commercialmente Sensibili”:** le informazioni che concernono lo svolgimento dell’attività di distribuzione di gas naturale come indicate all’art. 18 del TIUF. In generale, sono i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. L’elenco dei dati rientranti nell’ambito delle informazioni commercialmente sensibili è disponibile sul sito della Società.
- **Sistema di IA:** si intende la definizione dettata all’articolo 3, n. 1), del Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”), ossia un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Art. 3 Requisiti e Responsabilità dell’Appaltatore

3.1. L’Appaltatore per tutta la durata del Contratto:

- non deve incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II (I requisiti di ordine generale) del D.Lgs. 36/2023;

- non deve ricadere in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui alla Normativa Antimafia;
- non deve ricadere in una situazione relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla Normativa Antimafia;
- in ogni caso l'esecuzione di Prestazioni rientranti fra quelle di cui all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012 (attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa), potrà essere svolta solo da imprese iscritte in un elenco di cui all'art. 1, c. 52, della L. 190/2012 e s.m. (c.d. "White List");
- deve rispettare quanto contenuto nel Patto Etico e d'Integrità, sottoscritto per accettazione espressa e nel Codice Etico dei fornitori del Gruppo Italgas;
- deve mantenere tutti i requisiti relativi alla sua qualifica;
- deve essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a), ovvero dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, avuto riguardo alle attività oggetto del Contratto.

Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti requisiti da parte dell'Appaltatore, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

- 3.2.** Il Committente si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore, in qualunque momento, la produzione di ogni opportuna certificazione/documentazione/attestazione in ordine al mantenimento dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l'effettivo possesso di tali requisiti.
- 3.3.** Nel caso in cui tale documentazione non venisse esibita nei termini indicati nella richiesta o qualora venisse a mancare anche uno solo dei suddetti requisiti o qualora quanto esibito o prodotto dall'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione del Contratto o della sua esecuzione, risulti in qualsiasi momento irregolare, incompleto, mendace, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
- 3.4.** L'Appaltatore si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti soggettivi, a darne immediata comunicazione al

Committente. In mancanza, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

- 3.5.** L'Appaltatore esegue la Prestazione sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e di terzi anche in relazione alla verifica dei documenti tecnici affidatigli dal Committente.
- 3.6.** L'Appaltatore deve garantire che l'esecuzione della Prestazione avvenga a norma di Legge e di Contratto e ha l'obbligo di osservare e fare osservare, al proprio personale e a quello dei propri subappaltatori/subcontraenti e/o collaboratori e/o consulenti, le norme di legge vigenti in materia, di regolamento e di Contratto, nonché le disposizioni emanate dal Committente. L'Appaltatore garantisce inoltre che tutto il personale utilizzato è in possesso della professionalità specifica richiesta in base alle esigenze tecnico-organizzative delle attività oggetto del Contratto.
- 3.7.** Sono pertanto di competenza e responsabilità dell'Appaltatore tutte le incombenze relative a:
- l'adozione delle misure di buona tecnica e di sicurezza;
 - l'esercizio del potere organizzativo, direttivo e di sorveglianza nei confronti del personale utilizzato per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
 - la gestione e il coordinamento dei subappaltatori/subcontraenti e/o collaboratori e/o consulenti;
 - la custodia della documentazione fornita dal Committente. L'Appaltatore è inoltre responsabile di tutti i danni diretti e/o indiretti che dovessero verificarsi, per qualsiasi motivo comunque connesso con l'esecuzione della Prestazione, nei confronti di persone e/o beni/merci del Committente e/o di terzi, perdite e/o smarrimenti compresi.
- 3.8.** L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dall'imprudenza o dalla negligenza del proprio personale preposto all'esecuzione della Prestazione, così anche del personale dei subappaltatori/subcontraenti e/o collaboratori e/o consulenti.

- 3.9.** L'Appaltatore deve tenere il Committente indenne e sollevato da ogni responsabilità, mallevandolo in caso di richieste o pretese di terzi e/o di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o subappaltatori/subcontraenti e/o del personale del Committente stesso.

Art. 4 Personale dell'Appaltatore, tutele

- 4.1.** Per le attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore opera come "imprenditore indipendente" mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze.
- 4.2.** E' pertanto responsabile per l'operato dei propri dipendenti ed è altresì responsabile dell'operato dei propri subappaltatori/subcontraenti e/o collaboratori e/o consulenti, e relativi dipendenti dei soggetti appena sopra elencati, nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
- 4.3.** L'Appaltatore dichiara pertanto di detenere il potere organizzativo dei mezzi necessari, nonché il potere organizzativo e direttivo nei confronti del proprio personale dipendente.
- 4.4.** L'Appaltatore dichiara inoltre di assumere il rischio di impresa. Non è prevista alcuna parità di trattamento retributivo tra i dipendenti del Committente e dell'Appaltatore.
- 4.5.** L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicato nella località; si obbliga a continuare ad

applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

- 4.6. L'Appaltatore si impegna a documentare quanto sopra al Committente a seguito di sua richiesta scritta.
- 4.7. L'Appaltatore si impegna a tenere il Committente manlevato e indenne da qualunque richiesta e/o pretesa e/o azione, avente contenuto o effetto economico, avanzata nei confronti del Committente da parte di dipendenti e/o subappaltatori/subcontraenti e/o collaboratori e/o consulenti dell'Appaltatore stesso, e relativi dipendenti dei soggetti sopra elencati, e/o dagli Enti previdenziali che dovesse derivare dal mancato assolvimento ovvero degli obblighi di natura retributiva e/o contributiva o comunque quale conseguenza delle attività prestate.
- 4.8. L'Appaltatore si impegna a rispettare la normativa in materia di distacco del personale.
- 4.9. In ogni caso, il Committente, qualora rilevi che per l'esecuzione del Contratto il numero dei lavoratori in distacco presso l'Appaltatore sia tale da far ritenere possibile il mancato possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti tecnico-organizzativi, si riserva il diritto di effettuare controlli al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti ai sensi del Contratto.
- 4.10. Qualora venisse accertata la violazione dei suddetti obblighi, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno.

Art. 5 Rappresentante dell'Appaltatore

- 5.1. L'Appaltatore nell'esecuzione della Prestazione può farsi rappresentare da persona fornita dei necessari requisiti di idoneità tecnico/morale (di seguito "**Rappresentante**").
- 5.2. Al Rappresentante l'Appaltatore deve formalmente conferire tutte le facoltà e i più ampi poteri decisionali necessari per l'esecuzione della Prestazione a norma di Contratto e per rappresentarlo nei confronti del Committente.

- 5.3.** L'Appaltatore deve comunicare, per iscritto al Committente, il nominativo del Rappresentante prima dell'inizio delle attività.
- 5.4.** Il Rappresentante deve, per tutta la durata delle attività, assicurare, se espressamente richiesto in Contratto, la propria presenza nel luogo ove è eseguita la Prestazione.
- 5.5.** L'Appaltatore rimane, in ogni caso, sempre responsabile dell'operato del suo Rappresentante.
- 5.6.** Il Committente ha facoltà di esigere, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la comunicazione da parte dell'Appaltatore, anche più di una volta, di un nuovo Rappresentante, senza che per questo debba accordare alcuna indennità di sorta all'Appaltatore o al Rappresentante sostituito.

Art. 6 Subappalti e Subcontratti

6.1. Subappalti

- 6.1.1.** Con il termine "Appaltatore" si intende, indistintamente, il contraente affidatario genericamente di prestazioni di "lavori" o di "servizi" o di "forniture", e che con il termine "Subappaltatore" si intende, indistintamente, il soggetto subaffidatario di parte delle prestazioni oggetto del contratto (e, pertanto, ad esempio, anche il subaffidatario di prestazioni di fornitura da parte del contraente affidatario di prestazioni di fornitura da parte del Committente) e che per "subappalto" si intende, indistintamente, il subaffidamento dal contraente al subcontraente di parte delle prestazioni oggetto del contratto.
- 6.1.2.** in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappalti ed i subcontratti in genere, sono soggetti alla seguenti condizioni:

- a) Per importi di subappalto superiori a 50.000 €, il subappaltatore dovrà essere in possesso di qualifica in corso di validità nel sistema di qualifica del Committente, per il Gruppo Merce corrispondente alla prestazione oggetto di subappalto.

Nel caso in cui nel sistema di qualifica del Committente non esistesse un Gruppo Merce corrispondente alla prestazione oggetto di subappalto, si considera applicabile quanto di seguito indicato al punto b).

- b) Per qualunque importo inferiore a quello indicato alla lettera a) precedente, o in assenza, nel sistema di qualifica del Committente, di Gruppo Merce corrispondente alla prestazione oggetto di subappalto, il subappaltatore, in caso di appalto di Lavori, dovrà essere in possesso di attestazione SOA per categoria corrispondente all'oggetto del subappalto.

Inoltre, l'autorizzazione al subappalto o l'ammissione del subcontratto, per qualunque importo, sarà subordinata:

- al possesso da parte del subappaltatore o subcontraente di uno "score" di sostenibilità (CRIF ESG – Synesgy) almeno pari a D;
- e, se il subappaltatore o subcontraente rientra nella casistica di cui all'art. 1, c. 1, lett. b)*, del REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al possesso da parte del subappaltatore o subcontraente del Rating di Legalità rilasciato dall'AGCM; allo scopo, in regime di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, il subappaltatore o subcontraente deve dichiarare il grado di rating conseguito in base al REGOLAMENTO AGCM ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ e risultante al link <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/elenco-rating>;

lo screenshot della pagina internet illustrativa del rating dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o di ammissione del subcontratto.

*[b) impresa (in forma individuale o collettiva) o ente che svolge attività d'impresa:

- i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
- ii) che abbia realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede la richiesta di rilascio del *rating*, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;
- iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).]

In caso di impossibilità di accesso all'attribuzione del Rating di Legalità, il subappaltatore / subcontraente dovrà illustrarne e documentarne le motivazioni (p.es. fatturato non compatibile con attribuzione del Rating di Legalità, ecc.);

- all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (White List), oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nel rispetto di eventuali Protocolli di legalità già adottati dalle Prefetture competenti per i territori interessati dall'esecuzione dei lavori o che dovessero comunque intervenire anche in corso di esecuzione del contratto.

In caso di impossibilità di iscrizione nelle White List, il subappaltatore/subcontraente dovrà produrre la comunicazione della Prefettura di competenza recante la motivazione della impossibilità di iscrizione.

Patente a Crediti per prestazioni svolte in cantieri temporanei o mobili

Per entrambe le casistiche descritte ai precedenti punti a) e b), per prestazioni effettuate in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, i subappaltatori / subcontraenti devono essere in possesso della patente a crediti di cui all'art. 27, c. 1, del D.Lgs. 81/2008. Ai sensi del c. 15 del suddetto art. 27, non sono tenute al possesso della patente le imprese dotate di attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, c. 4, del D.Lgs. 36/2023.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

6.1.3. Per "Subappaltatori" s'intendono i soggetti cui tali attività vengono affidate.

6.1.4. Sono vietati i subappalti, salvo specifica autorizzazione scritta del Committente.

Il processo di autorizzazione di un subappalto viene attivato dall'appaltatore mediante invio della formale richiesta di autorizzazione al subappalto ("Richiesta di autorizzazione al subappalto") da attivare sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal Committente, conformemente al modello ed ai relativi allegati forniti dal Committente.

La richiesta dovrà pervenire al Gestore del Contratto almeno 60 giorni prima della data di previsto inizio delle attività oggetto del subappalto stesso.

A tal fine è da considerarsi valida la data di invio a sistema della richiesta, completa di tutti gli allegati richiesti dal Committente.

6.1.5. I contratti di subappalto dovranno prevedere:

- prezzi fra Appaltatore e Subappaltatore con voci corrispondenti a quelle dei prezzi del contratto fra Committente ed Appaltatore. In caso di subappalto di prestazione costituente solo parte della voce di prezzo fra Committente ed Appaltatore, la parte oggetto di contratto di subappalto dovrà essere calcolata (tramite analisi prezzo opportunamente dettagliata) come aliquota del prezzo fra Committente ed Appaltatore; tale valore sarà dunque preso come riferimento per permettere al Committente di verificare la congruità del prezzo fra Appaltatore e Subappaltatore, nonché il rispetto di quanto espresso al successivo punto elenco;
- ribassi dei singoli prezzi per le prestazioni affidate in subappalto non superiori al 15% (comunque nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto) rispetto alle equivalenti condizioni del contratto principale tra Committente e Appaltatore;
- inoltre, l'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- I termini di pagamento intercorrenti tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore devono corrispondere a quelli intercorrenti fra il Committente e l'Appaltatore. Gli stessi non potranno prevedere forme di garanzia in denaro né sotto forma di fideiussione bancaria (saranno ammesse soltanto garanzie prestate dal Subappaltatore in forma di polizza fideiussoria assicurativa).

6.1.6. Fatte salve ulteriori o più restrittive condizioni espresse nella Lettera di Invito/Bando o altra documentazione di gara, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- all'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore a eseguire la parte di Prestazione affidatagli a regola d'arte e nel termine fissato;
- al rispetto dei limiti dell'ammontare massimo subappaltabile previsti dal Contratto;
- al rispetto dei requisiti del contratto di subappalto di cui al precedente comma;
- all'obbligo dell'Appaltatore di fare assumere al subappaltatore tutti gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l'Appaltatore nel Contratto;

- alla circostanza per cui qualora la gara sia effettuata nell'ambito del Sistema di qualificazione Italgas, il subappaltatore sia un operatore economico iscritto (sarà a discrezione del Committente ammettere anche che abbia soltanto presentato richiesta di qualifica) nello stesso per una delle tipologie previste "Standard" /" Italgas" /" UE") o abbia i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica espressamente riconosciuti dal Committente;
- al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali di cui al Capo II del Titolo IV (I requisiti di ordine generale) del D.Lgs. 36/2023 ed abbia superato positivamente la specifica Verifica Reputazionale compiuta dal Committente;
- al possesso da parte del Subappaltatore, dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- all'accettazione dei principi del Patto Etico Italgas e del Codice Etico dei fornitori del Gruppo Italgas.

Per i soli contratti ricadenti nel campo di applicazione del Codice Appalti, il rilascio è altresì subordinato alla sussistenza dei seguenti elementi:

- che all'atto dell'offerta siano stati indicate (nel DGUE o tramite apposita separata dichiarazione) le parti di prestazioni che l'offerente, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti indicati nella Lettera di invito/Bando, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- al possesso dell'iscrizione nei sistemi di qualifica del Committente, per idonea categoria merceologica, oppure - se ammesso nella documentazione a base di gara – al possesso di idonea attestazione Soa, anche per importi inferiori a 150.000,00 €.

6.1.7. Ove la legge ne preveda l'applicazione, l'Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., deve trasmettere al Subappaltatore il Piano di Sicurezza e

Coordinamento-PSC ed il proprio Piano Operativo di Sicurezza-POS.

Il Subappaltatore, ai sensi del comma 3 del citato art. 101 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., deve trasmettere all'Appaltatore il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ove applicabile. L'Appaltatore, previa verifica della congruenza del POS del Subappaltatore con il proprio POS e con il PSC, lo trasmette al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, contestualmente alla richiesta di subappalto.

Il datore di lavoro del Subappaltatore, ai sensi del comma 4 dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., mette a disposizione dei Rappresentanti della sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività contrattuali.

Come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), del DPR 177/2011, in caso di esecuzione di attività di subappalto in ambienti sospetti di inquinamento o luoghi confinati, l'Appaltatore ha l'obbligo di ottenere preventiva certificazione del contratto di subappalto ai sensi del Titolo VIII, Capo 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e trasmetterla per le necessarie verifiche al Gestore del Contratto. Qualora le verifiche diano un riscontro negativo, il Gestore del Contratto nega l'autorizzazione al subappalto.

Per le attività ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in alternativa al PSC, sarà redatto, a cura delle Parti, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

- 6.1.8. L'Appaltatore, per ciascun subappaltatore, allega la richiesta di autorizzazione al subappalto utilizzando il modello ed i relativi allegati forniti dal Committente.
- 6.1.9. Qualora la documentazione pervenuta a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto sia non idonea, il Gestore del Contratto richiede all'appaltatore l'invio della documentazione inidonea che dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni solari,

prorogabile unicamente per giustificati motivi e, in ogni caso, per un massimo di ulteriori 15 giorni.

Durante tale periodo il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso e riprende a decorrere alla scadenza del quindicesimo giorno o, se precedente, dalla data di avvenuta integrazione documentale.

Decorso inutilmente il termine per l'integrazione, il Gestore del Contratto comunica all'Appaltatore il diniego motivato dell'autorizzazione. Il diniego dovrà essere comunicato comunque entro il termine di 30/15 giorni solari (a seconda dell'importo del contratto di subappalto) dalla richiesta di autorizzazione, fatta salva la proroga di cui sopra per giustificati motivi.

- 6.1.10. Qualora venisse accertata la violazione dell'obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione del subappalto e/o di comunicazione del subcontratto, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno.
- 6.1.11. Il rilascio oppure il diniego dell'autorizzazione deve avvenire entro 30 giorni solari dalla richiesta, salvo che prima dello scadere di detto termine il Gestore del Contratto si sia avvalso, e ne abbia dato formale comunicazione all'appaltatore, della proroga ("Proroga del termine per la risposta") di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi.
- 6.1.12. Il diniego dell'autorizzazione per mancata integrazione nei termini suddetti non osta alla presentazione di nuova domanda di autorizzazione al subappalto anche riferita al medesimo subappaltatore e per le stesse attività.
- 6.1.13. In caso di autorizzazione del Subappalto, l'Appaltatore:
 - (i) provvederà a depositare presso il Gestore del Contratto copia del contratto di Subappalto, firmato dalle parti, almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività;
 - (ii) trasmette al Committente, prima dell'inizio delle Prestazioni, la documentazione relativa al Subappaltatore di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;

- (iii) deve verificare la congruità delle coperture assicurative (R.C.V.T - R.C.O) dei Subappaltatori autorizzati;
- (iv) sarà responsabile nei confronti del Committente per l'esatto adempimento da parte dei Subappaltatori di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal Contratto.

- 6.1.14. Ove, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, venga meno uno o più dei requisiti o delle condizioni sopra indicate, sussistenti in capo al subappaltatore oppure in caso di inadempimento anche parziale agli obblighi assunti da parte del subappaltatore, l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal Committente.
- 6.1.15. In caso di revoca dell'autorizzazione del subappalto resta sempre salvo il diritto del Committente di richiedere all'Appaltatore il risarcimento degli eventuali danni e, se del caso, procedere alla risoluzione del Contratto.
- 6.1.16. L'Appaltatore consegnerà il contratto di subappalto firmato digitalmente da entrambe le parti con crittografia CAdES o PAdES come parte integrante della richiesta di subappalto. A tal fine, l'Appaltatore dovrà inserire nel contratto di subappalto una clausola in forza della quale l'efficacia dello stesso è sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto da parte del Committente.
- 6.1.17. L'Appaltatore resta responsabile in solido con il subappaltatore - nei confronti del Committente – dell'esecuzione delle obbligazioni contrattualmente previste ed affidate in subappalto, nonché del coordinamento delle stesse anche ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.
- 6.1.18. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme di legge anche nei confronti del personale dipendente del subappaltatore, nel caso il medesimo risulti inadempiente.
- 6.1.19. È obbligo dell'Appaltatore inserire nei contratti di subappalto che dovessero essere stipulati per l'esecuzione dell'appalto, specifica clausola contenente la dichiarazione del subappaltatore di ben

conoscere tutti i documenti tecnici, grafici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione del contratto tra l'Appaltatore e il Committente e l'assunzione dell'obbligo, da parte del medesimo subappaltatore, di osservare tutte le disposizioni e prescrizioni derivanti dai suddetti documenti.

6.1.20. Inoltre, il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e 'eve altresì indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6.1.21. In caso di anomalie riscontrate in sede di esecuzione delle prestazioni da parte del Subappaltatore, il Gestore del Contratto potrà darne notizia all'Appaltatore e impedire la prosecuzione delle prestazioni medesime. A fronte di tale informativa, l'Appaltatore sarà conseguentemente obbligato a far sì che il Subappaltatore liberi il cantiere o il luogo presso il quale stava eseguendo le proprie prestazioni da persone e cose ad esso riconducibili. In caso di violazione delle predette disposizioni del presente paragrafo, il Committente ha diritto di risolvere il Contratto.

6.1.22. Per quanto riguarda i lavoratori in capo al subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, c. 12, del D.Lgs. 36/2023.

6.2. Subcontratti

6.2.1. I subcontratti sono tutti i contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto che, a differenza dei subappalti, non consistono nell'esecuzione di una parte dell'appalto ad esso affidato.

Tutti i subcontratti, ai fini autorizzativi sono equiparati ai subappalti e dunque sono soggetti ad autorizzazione subordinata alla verifica di completezza dei documenti richiesti dal Committente e presentati dall'Appaltatore.

- 6.2.2. In relazione alle verifiche da effettuarsi sui subfornitori/subcontrattisti, si applicano quelle previste al comma 6.1.2., riguardanti i subappaltatori.
- 6.2.3. L'appaltatore dovrà trasmettere al Gestore del Contratto la richiesta di autorizzazione del subcontratto, con l'indicazione del nome del sub-contrante, allegando i documenti conformemente al modello ed ai relativi allegati forniti dal Committente.
- 6.2.4. La richiesta di subcontratto deve pervenire al Committente almeno 60 giorni prima dell'inizio delle prestazioni che si intendono affidare in subcontratto, stante la necessità da parte del Committente di verificare i requisiti dichiarati relativamente al subcontraente e di eseguire le verifiche previste al comma 6.1.2..
- 6.2.5. Il Gestore del Contratto provvederà ad effettuare le verifiche necessarie sulla documentazione presentata dall'Appaltatore. A seguito delle verifiche positive sulla documentazione predetta, il Gestore del Contratto provvederà ad inviare specifica comunicazione di autorizzazione del subcontratto all'Appaltatore.
- 6.2.6. Dopo la comunicazione di autorizzazione del subcontratto, l'Appaltatore rimane sempre responsabile verso il Committente della corretta esecuzione delle prestazioni affidate in subcontratto.
- 6.2.7. È obbligo dell'Appaltatore inserire nei subcontratti che dovessero essere stipulati per l'esecuzione dell'appalto, specifica clausola contenente la dichiarazione del subcontraente di ben conoscere tutti i documenti tecnici, grafici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione del contratto tra l'Appaltatore e il Committente e l'assunzione dell'obbligo, da parte del medesimo subcontraente, di osservare tutte le disposizioni e prescrizioni derivanti dai suddetti documenti.
- 6.2.8. Inoltre, il subcontratto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e deve altresì indicare puntualmente l'ambito operativo del subcontratto sia in termini prestazionali che economici.

6.2.9. In caso di anomalie riscontrate in sede di esecuzione delle prestazioni da parte del Subcontraente, il Gestore del Contratto potrà darne notizia all'Appaltatore e impedire la prosecuzione delle prestazioni medesime. A fronte di tale informativa, l'Appaltatore sarà conseguentemente obbligato a far sì che il Subcontraente liberi il cantiere o il luogo presso il quale stava eseguendo le proprie prestazioni da persone e cose ad esso riconducibili. In caso di violazione delle predette disposizioni del presente Paragrafo, il Committente ha diritto di risolvere il Contratto.

6.3. Osservanza da parte dei subappaltatori / subcontraenti delle norme regolanti l'appalto principale

6.3.1. È altresì obbligo dell'Appaltatore inserire nei contratti di subappalto e subcontratti apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente si impegni all'osservanza, nei rapporti con l'Appaltatore stesso, della Normativa Antimafia nonché delle disposizioni di cui ai seguenti articoli dei documenti contrattuali dell'appalto principale, da approvarsi specificatamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.:

- “REQUISITI DELL'APPALTATORE”;
- “PERSONALE”;
- “ANTIRICICLAGGIO”;
- il seguente articolo “RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE”: “1. Il presente contratto di subappalto/subcontratto è soggetto alle misure di prevenzione anticorruzione del Gruppo Italgas, essendo relativo a un appalto in cui il committente principale è una società del Gruppo Italgas. Si applicano pertanto le clausole che seguono. 2. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il subappaltatore/subcontraente si impegna ad astenersi (direttamente o indirettamente), e a far sì che i propri membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano: (i) dall'offrire, promettere, elargire, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non

patrimoniale) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato, o (ii) dall'autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui sub (i). 3. Il subappaltatore/subcontraente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, "il Codice Etico" e il "Modello 231" di Italgas (consultabili e stampabili sul sito internet www.italgas.it) e la "Procedura Anticorruzione" di Italgas (consultabile e stampabile sul sito internet www.italgas.it). Il subappaltatore/subcontraente dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per la durata del Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione. 4. Il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano dall'avere contatti e/o dall'organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali. 5. Sempre con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il subappaltatore/subcontraente si impegna altresì a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi informazione di cui sia a conoscenza riguardante possibili violazioni delle Leggi Anticorruzione e/o del Codice Etico, del "Modello 231" di Italgas e della "Procedura Anticorruzione" di Italgas usando i canali di segnalazione così come di volta in volta risultanti sul predetto sito web della Società (ad oggi presente all'indirizzo <https://www.italgas.it/governance/etica-dimpresa/procedura-segnalazioni/>), nel rispetto dello Standard di Compliance Segnalazioni anche anonime. 6. Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento al presente Contratto che ne legittima la risoluzione immediata (quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.). Inoltre, il subappaltatore/subcontraente sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne anche

Italgas a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante da tale inosservanza.”

- “CLAUSOLA TRATTAMENTO DATI PERSONALI”;
- “RISERVATEZZA”
- “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”.

La violazione di quanto previsto al presente articolo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. da far valere mediante comunicazione inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC.

Art. 7 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Per i contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice Appalti è previsto quanto segue.

7.1. Contratto

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.2. Subappalti e subcontratti

E' obbligo dell'Appaltatore **inserire anche negli eventuali contratti di subappalto e subcontratti** che dovessero essere stipulati per l'esecuzione dell'appalto, le seguenti clausole:

- A) L'impresa (inserire denominazione del subappaltatore/subcontraente), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (inserire denominazione dell'Appaltatore) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Società Committente, identificato con il CIG n. ..., assume tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

- B) L'impresa (inserire denominazione del subappaltatore/subcontraente), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (inserire denominazione dell'Appaltatore) si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- C) L'impresa (inserire denominazione del subappaltatore/subcontraente) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (inserire denominazione dell'Appaltatore), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Società Committente.

Art. 8 Gestione dei Rifiuti

- 8.1.** L'Appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti (speciali, pericolosi e non), da esso prodotti durante l'esecuzione del Contratto, nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo, decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni).
- 8.2.** Ai fini (e nell'ambito dell'esecuzione) del Contratto, pertanto, l'Appaltatore assume a tutti gli effetti la qualifica giuridica di Produttore del Rifiuto, con ogni corrispondente conseguenza ai sensi della vigente disciplina legislativa, regolamentare e provvedimentale in materia.
- 8.3.** Per eventuali ulteriori disposizioni, si rimanda al Contratto.

Art. 9 Salute e sicurezza

- 9.1.** Le attività oggetto dei contratti dovranno essere eseguite in osservanza a tutte le norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto a garantire che il proprio personale, così come quello di suoi eventuali Subappaltatori o Subfornitori, rispetti tutte le

norme e disposizioni vigenti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo include le regole aziendali stabilite dal Committente e le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'accesso al luogo di lavoro è limitato al personale autorizzato dal Committente.

L'Appaltatore si impegna a fornire con cadenza mensile al Gestore del Contratto il numero totale delle ore lavorate sul luogo di lavoro, nonché le cause, i motivi e le circostanze di ogni singolo infortunio/incidente occorso e le azioni correttive.

In caso di incidente e/o infortunio sul luogo di lavoro, anche se di minima entità, l'Appaltatore dovrà inoltre inviare al Gestore del Contratto, entro 24 (ventiquattro) ore, una prima segnalazione sulle cause, le circostanze di tali eventi e le azioni intraprese.

- 9.2.** Per le attività interferenti e non oggetto di specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento (Cantieri temporanei o mobili – Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, le Parti danno atto di essersi incontrate ai fini della cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare, l'incontro tra le Parti ha avuto ad oggetto la discussione di:
- 1) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI);
 - 2) le risultanze dell'eventuale sopralluogo effettuato dall'Appaltatore sui luoghi di lavoro interessati dalla realizzazione delle attività oggetto del Contratto.

Prima dell'inizio delle attività, la cooperazione e il coordinamento nonché gli interventi predisposti dalle Parti risulteranno da apposito Verbale di Riunione sottoscritto dalle stesse, che ne assumeranno "pro quota" la responsabilità in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i Subappaltatori/Subfornitori operanti nel cantiere del Committente, al

fine di rendere gli specifici POS redatti dai singoli Subappaltatori/Subfornitori compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore.

Durante l'esecuzione dell'attività appaltata l'Appaltatore deve adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

- 9.3.** Il Committente si riserva la facoltà, dietro preavviso all'Appaltatore, di effettuare ispezioni ed accertamenti, anche attraverso apposite verifiche, sia mediante sue funzioni aziendali interne che Terzi.

9.4. Costi relativi alla sicurezza del lavoro

L'Appaltatore dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle attività oggetto del Contratto e non sono stati assoggettati a ribasso.

L'Appaltatore dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro sono stati calcolati anche tenendo conto delle informazioni e della documentazione predisposta e resa disponibile dal Committente, delle verifiche effettuate dall'Appaltatore in sede di sopralluogo, ove previsto, e di ogni altra documentazione e informazione reperita a seguito del coordinamento e della cooperazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché di eventuali procedure e regolamenti aziendali vigenti conosciute e conoscibili da parte dell'Appaltatore.

9.5. Costi del lavoro

L'Appaltatore dichiara che i costi del lavoro sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle attività oggetto del Contratto.

9.6. Attività ad Alto Rischio

Con specifico riferimento alle Attività ad Alto Rischio₁, si faccia riferimento al documento allegato "Requisiti HSE su Attività ad Alto Rischio", disponibile in coda alle presenti Condizioni Generali, in cui è declinata la politica della sicurezza di Gruppo e sono fornite indicazioni generali e di dettaglio in relazione alle suindicate Attività.

Si rimanda al documento anche per la descrizione delle conseguenze di “deviazioni” rispetto alla corretta gestione delle attività nell’ambito dei contesti trattati.

9.7. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori/Subfornitori delle prescrizioni contenute nel PSC o nel DUVRI ovvero delle procedure e regolamenti adottati dal Committente nonché, in generale, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione costituirà grave inadempienza. Pertanto il Committente si riserva la facoltà di:

- a) risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto", ferme restando a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità a lui derivanti per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o in conseguenza degli stessi;
- b) sospendere le prestazioni contrattuali a danno dell'Appaltatore addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti.
- c) Adottare altri provvedimenti (vedi comma precedente “Attività ad Alto Rischio”)

Art. 10 Diritti di Proprietà intellettuale - Brevetti, marchi, licenze e altre opere dell'ingegno

10.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti patrimoniali afferenti al diritto d'autore, i diritti sui disegni industriali, sulle invenzioni e sui modelli di utilità, il know how, i segreti industriali), sviluppati in relazione o afferenti al Contratto, o comunque incorporati nei documenti relativi saranno di proprietà esclusiva del Committente, senza che per questo sia dovuto nessun compenso all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo.

10.2. Tutti i progetti, i disegni ed ogni documento originale o altro materiale relativo al Contratto – realizzati sulla base di specifiche tecniche del Committente – saranno al termine dell'appalto consegnati al Committente.

10.3. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere indenne e mallevare il Committente da ogni rivendicazione, da chiunque avanzata in relazione a violazione di brevetti, di marchi, di licenze, modelli e di opere dell'ingegno dallo stesso impiegati in ogni fase di esecuzione del Contratto.

10.4. È in ogni caso considerata grave inadempienza dell'Appaltatore la violazione di qualsivoglia disposizione normativa, nazionale o internazionale, in materia di brevetti, marchi, licenze e ogni altra opera dell'ingegno.

In tal caso, fermo quanto sopra, tale violazione comporterà il diritto del Committente a risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà comunicato mediante Posta Elettronica Certificata – PEC all'Appaltatore nonché il diritto del Committente stesso al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

10.5. L'Appaltatore terrà altresì manlevato e indenne il Committente da ogni pretesa sollevata da terzi in conseguenza della violazione di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11 Cessione del contratto da parte del Committente

10.1 Nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente si riserva la facoltà di cederlo, in tutto o in parte, a una società del Gruppo Italgas. Controllata da Italgas S.p.A. e/o alla stessa Italgas S.p.A. La cessione è consentita anche ad una società terza che entri a far parte del Gruppo Italgas a seguito di una riorganizzazione dell'asset societario del Gruppo Italgas o derivante da un'operazioni di fusione, scissione o cessione di società facenti parte del citato Gruppo. La parte oggetto di cessione è determinata dal Committente sulla base della quota delle prestazioni contrattuali da eseguirsi a favore della Società Cessionaria. Tali prestazioni sono indicate al momento della notifica della cessione.

10.2 L'Appaltatore acconsente in via preliminare alla sostituzione, nei casi di cui al precedente art. 10.1, del Committente con la Società Cessionaria nei rapporti derivanti dal contratto e oggetto di cessione.

- 10.3 La sostituzione di cui al paragrafo che precede sarà efficace nei confronti dell'Appaltatore dal momento della notifica del Committente all'Appaltatore, con riferimento alle sole prestazioni non ancora eseguite ovvero a quelle in corso di esecuzione a tale data.
- 10.4 La Società Cessionaria subentrerà al Committente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto e oggetto di cessione, nei limiti delle prestazioni non ancora eseguite ovvero a quelle in corso di esecuzione alla data della notifica.
- 10.5 L'Appaltatore è obbligato a costituire eventuali garanzie, nel caso fossero previste dal contratto e dalla legge, in favore della Società Cessionaria, entro 7 giorni dalla notifica della cessione.
In caso di cessione parziale del contratto, il valore delle garanzie da costituire a favore della Società Cessionaria è determinato pro quota in base al valore della parte di contratto oggetto di cessione. In tal caso, il valore della garanzia costituita a favore del Committente cedente è diminuito di un importo corrispondente a quella da costituire a favore della Società Cessionaria. Tali valori sono indicati al momento della notifica della cessione.

Art. 12 Validità del Contratto

L'invalidità o l'inefficacia, per qualsiasi motivo, di una clausola del Contratto non pregiudicherà la validità e efficacia del Contratto nel suo complesso. Nel caso di invalidità di alcune disposizioni del Contratto, le Parti si impegnano a sostituire tali disposizioni con altre valide e efficaci.

Art. 13 Risoluzione del Contratto

13.1. Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto previsto al CAPITOLO III – COMPLIANCE NORMATIVA, nonché quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del Contratto, e della normativa vigente, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto (oppure l'accordo quadro e relativi contraatti applicativi), ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi in cui:

- a. in considerazione del fatto che il Fornitore ha conseguito la Certificazione di Qualifica da parte del Committente, ricorrano i motivi per una revoca della stessa.
- b. l'Appaltatore non inizi le prestazioni entro la data stabilita nel contratto o nei singoli Ordini di Lavoro nel caso di Contratti di durata o Contratti Aperti, ovvero non li completi, per cause ad esso imputabili, nei termini di tempo concordati, ed eventualmente soggetti a penali, di cui al relativo Articolo previsto nel Contratto;
- c. l'Appaltatore non esegua i prestazioni in conformità delle condizioni previste nel Contratto o nei singoli Ordini di Lavoro ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
- d. l'Appaltatore subappalti qualsiasi parte dei prestazioni senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente ovvero ceda il Contratto a Terzi;
- e. l'Appaltatore e/o il Subappaltatore/Subfornitore non osservi una delle disposizioni di cui all'Art. "Salute, Sicurezza e Ambiente" ovvero non osservi le misure previste nel DUVRI o in altra documentazione della sicurezza resa disponibile dal Committente;
- f. l'Appaltatore apporti, senza l'autorizzazione scritta del Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione e non ripristini gli stessi alle condizioni previste nel Contratto;
- g. l'Appaltatore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica;
- h. l'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative qualora previste nel Contratto o non provveda al loro rinnovo;
- i. l'Appaltatore divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori;
- j. l'Appaltatore sospenda l'esecuzione dei prestazioni nel caso di ricorso all'arbitrato;
- k. l'Appaltatore violi l'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute a fronte del Contratto;

- l. le certificazioni esibite o prodotte dall'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione del Contratto o della sua esecuzione, risultino, in qualsiasi momento, irregolari;
- m. l'Appaltatore abbia perduto i requisiti necessari al superamento del processo di qualificazione o i requisiti indicati all'Art."Requisiti e Responsabilità dell'Appaltatore";
- n. l'Appaltatore non adempia agli obblighi eventualmente previsti a suo carico in materia di normativa antimafia, (ove applicabile).

13.2. Per la risoluzione del Contratto in accordo al presente Articolo il Committente invierà all'Appaltatore apposita comunicazione scritta.

13.3. Nei casi di cui alla clausola risolutiva espressa del presente Articolo, il Committente potrà inoltre avvalersi della procedura prevista dall'Art. 1454 c.c., intimando all'Appaltatore, per iscritto, di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che il Committente stesso riterrà opportuno, e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto periodo, il Contratto dovrà ritenersi risolto e il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni, danni che l'Appaltatore dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.

Art. 14 Recesso dal Contratto

14.1. Recesso da parte del Committente

Fatto salvo quanto previsto al CAPITOLO III – COMPLIANCE NORMATIVA, il Committente potrà, a sua assoluta discrezione e senza fornire alcuna giustificazione all'Appaltatore, con semplice comunicazione scritta, recedere da tutto o parte del Contratto o richiedere la sospensione totale o parziale delle prestazioni, in qualsiasi momento.

Non subiranno gli effetti del recesso o della sospensione, solo ed esclusivamente le prestazioni che alla data della comunicazione del Committente risulteranno già eseguite totalmente.

Per quanto concerne le prestazioni iniziate ma non ancora ultimate dall'Appaltatore, il Committente riconoscerà, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, un indennizzo concordato tra le Parti sulla base del valore effettivo della parte delle prestazioni eseguite; inoltre,

in deroga all'art. 1671 c.c., verranno rimborsati unicamente gli eventuali costi e/o oneri inevitabili sostenuti e documentati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni stesse.

Il recesso o la sospensione avranno effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione del Committente.

14.2. Recesso da parte dell'Appaltatore

Tenuto conto dell'importanza operativa che le prestazioni rivestono per il Committente, per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, l'Appaltatore potrà recedere dal Contratto oppure sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione delle prestazioni.

CAPITOLO II - PAGAMENTI

Art. 15 Pagamenti

15.1. I pagamenti vengono effettuati con le modalità previste in Contratto, dietro presentazione di regolari fatture compilate secondo le prescrizioni del Contratto.

15.2. Non sono ammesse le cessioni di crediti, i mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento se non espressamente concesse.

15.3. In caso di ritardato pagamento, le Parti concordano che sono dovuti dal Committente, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini, interessi come di seguito descritti:

Per i contratti che ricadono nell'applicazione del Codice Appalti, si fa riferimento al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Per i contratti che non ricadono nell'applicazione del Codice Appalti, si fa riferimento, per ogni giorno di ritardo, ad un tasso di interesse pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso "Euribor" a 12 mesi in vigore in ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale. Per la determinazione di tale tasso si fa riferimento alla tabella pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Con il pagamento di tali interessi viene escluso il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.

15.4. Il pagamento da parte del Committente è subordinato alle seguenti condizioni:

15.4.1. preventiva accettazione da parte del Committente delle attività svolte dall'Appaltatore;

15.4.2. esito positivo della verifica relativa al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti relativamente al proprio personale da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori/Subcontraenti (se presenti), che verrà eseguita tramite:

- l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) in corso di validità e regolare dell'Appaltatore e dei Subappaltatori/Subcontraenti (se presenti).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dell'Appaltatore e dei Subappaltatori/Subcontraenti, si applicano le medesime previsioni di cui all'art. 11, c. 5 (come anche richiamato dall'art. 119, c. 8) ed all'art. 11, c. 6, del D.Lgs. 36/2023 e in particolare le ritenute e detrazioni a carico dell'Appaltatore e dei Subappaltatori/Subcontraenti ivi previste;

- nel caso di Contratti per Lavori, l'acquisizione del "DURC di Congruità" di cui al D.M. "Lavoro e Politiche Sociali" n. 143 del 25/6/2021, al termine dei lavori e prima di procedere al pagamento del saldo e allo svincolo delle eventuali garanzie.

15.4.3. In caso di subappalto, preventiva trasmissione da parte dell'Appaltatore al Gestore del Contratto di:

- a) copia delle fatture emesse dai Subappaltatori/Subcontraenti relative a Prestazioni eseguite dagli stessi;
- b) copia delle stesse fatture quietanzate (vale a dire copia della fattura emessa riportante sulla stessa, in originale, la data, il timbro, la firma dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori e la dicitura “*per definitiva quietanza*” entro 20 (venti) giorni dalla data di ogni pagamento effettuato a favore dell'Appaltatore. In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro tale termine, il Committente sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore.

Qualora nel corso della gestione del contratto emergano elementi tali da far ritenere che ci possano essere irregolarità nei pagamenti ai Subappaltatori/Subcontraenti o nella trasmissione delle fatture dei Subappaltatori/Subcontraenti dall'Appaltatore al Committente, il Gestore del Contratto, invia all'Appaltatore e in copia conoscenza al singolo Subappaltatore/Subcontraente una comunicazione scritta.

Qualora, al di fuori dei casi sopra indicati alle lettere a) e b), l'Appaltatore, a fronte dell'emissione da parte di un Subappaltatore/Subcontraente di idonee fatture, ometta di effettuare i dovuti pagamenti entro 30 giorni solari dalla relativa scadenza:

- (i) ove il Committente abbia sufficienti ragioni di ritenere che il mancato pagamento integri un inadempimento dell'Appaltatore non giustificato da inadempimenti del Subappaltatore/Subcontraente ovvero in ogni caso in cui l'inadempimento sia espressamente dichiarato dall'Appaltatore, accertato a mezzo di transazione o altro accordo stragiudiziale tra l'Appaltatore e il Subappaltatore/Subcontraente ovvero accertato a mezzo di sentenza o altro provvedimento (anche provvisoriamente) esecutivo, il Committente valuterà se provvedere a effettuare i pagamenti dovuti direttamente a favore dei Subappaltatori/Subcontraenti; in tal caso il Committente avrà diritto al rimborso da parte dell'Appaltatore dell'intero ammontare di ciascun pagamento effettuato e, per l'effetto,

potrà dedurre il relativo ammontare dai successivi pagamenti dovuti a favore dell'Appaltatore;

- (ii) il Committente potrà sospendere qualsiasi pagamento a favore dell'Appaltatore, anche, per maggior chiarezza, ove non provveda a effettuare pagamenti diretti a norma della precedente lettera (i).

15.5. Nel caso di RTI ciascuna impresa mandante provvederà a fatturare separatamente le prestazioni da essa eseguite ed a consegnare le fatture al Committente dandone conoscenza alla Capogruppo Mandataria

15.6. Il Committente corrisponde all'Appaltatore l'importo della fattura (al netto di eventuali ritenute a garanzia) a 60 gg data fattura fine mese.

15.7. Pagamenti diretti dei Subappaltatori

Ad esclusione dei casi previsti come pagamento diretto dei subappaltatori, l'obbligo di corrispondere ai subappaltatori gli importi a loro dovuti per le prestazioni rese ricade in capo all'Appaltatore.

In fase di esecuzione del contratto di subappalto, ivi inclusi, per i lavori, i Subcontratti Assimilati (v. paragrafo "Subcontratti"), le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento, il Gestore del Contratto deve acquisire:

- (i) copia delle fatture emesse dal Subappaltatore/Subcontraente relative a prestazioni dallo stesso eseguite e incluse nella contabilità mensile (per le contabilità con periodicità di emissione non mensile vale la stessa regola) redatta dall'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione della stessa contabilità mensile da parte del Gestore del Contratto.

Qualora nel corso della gestione del contratto emergano elementi tali da far ritenere che ci possano essere irregolarità nei pagamenti ai Subappaltatori/Subcontraenti, il Gestore del Contratto invia all'Appaltatore, e in copia conoscenza al singolo Subappaltatore/Subcontraente, una comunicazione scritta.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 119, c. 11, del D.Lgs. 36/2023, il Committente corrisponde direttamente ai Subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi di:

- a)** subappaltatori che siano “micro imprese” o “piccole imprese” come definite all’Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, art. 1, lett. o);
- b)** nel caso in cui, prima dell’inizio delle attività oggetto del subappalto, il Subappaltatore ne faccia espressa richiesta al Committente e quest’ultimo, ove ritenga che la natura del subappalto lo consenta, comunichi al Subappaltatore la propria accettazione.

In tali casi il Committente, come previsto dalla normativa relativa alla Qualifica dei Fornitori, assegnerà un Codice Fornitore su Sistema SAP e corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi di volta in volta a questi dovuti sulla base dei relativi subappalti per le prestazioni dagli stessi eseguite. Al fine di consentire al Committente di corrispondere direttamente ai Subappaltatori gli importi dovuti, l’Appaltatore, nell’ambito del contratto di subappalto, è tenuto a:

- (i) disciplinare i termini e le condizioni di pagamento nello stesso modo in cui sono disciplinati nel contratto di appalto, in modo che i pagamenti dovuti ai subappaltatori in base alla data di scadenza delle fatture da questi emesse possano essere effettuati dal committente contestualmente a quelli dovuti all’Appaltatore, e pertanto alla data di scadenza delle fatture emesse dall’Appaltatore;
- (ii) vietare la cessione dei crediti dei subappaltatori rinvenienti dai relativi subappalti;
- (iii) prevedere l’obbligo dei subappaltatori di inviare copia delle fatture emesse nei confronti dell’Appaltatore, anche al Gestore del Contratto;
- (iv) vietare ritenute a garanzia nei confronti dei subappaltatori;
- (v) trasmettere al Gestore del Contratto, tramite le funzionalità dedicate alla gestione dei subappalti presenti su e-business, e contemporaneamente a ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore, copia delle fatture emesse dai Subappaltatori relative a prestazioni eseguite dagli stessi e incluse nella contabilità periodica redatta dall’Appaltatore, riportando in ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore gli estremi di tali fatture emesse dai subappaltatori (denominazione sociale

- subappaltatore, numero fattura e data di emissione, indicazione dell'importo da pagare e del codice IBAN);
- (vi) depositare - con cadenza corrispondente a quella di emissione dei s.a.l. da parte delle Unità del Committente ed entro 10 giorni dalla data di emissione del suddetto s.a.l. - presso il Gestore del Contratto, copia della documentazione contabile (libretto misure, s.a.l., altro) inerente le prestazioni eseguite dal Subappaltatore e recante il dettaglio delle prestazioni distinte per ogni Unità di riferimento del Committente, sottoscritta in contraddittorio fra Subappaltante e Subappaltatore, ai fini del pagamento diretto al Subappaltatore e della detrazione dei relativi importi da quelli dei s.a.l. da pagarsi all'Appaltatore;
 - (vii) nota dell'Appaltatore, sottoscritta per accettazione dal Subappaltatore, dichiarativa degli importi dovuti al Subappaltatore per ogni s.a.l. relativo ad ogni Unità del Committente;
 - (viii) trasmissione all'apposito ufficio del Committente ed al Gestore del Contratto di copia delle fatture emesse dal Subappaltatore verso l'Appaltatore per il pagamento dei lavori eseguiti in subappalto nell'ambito dei s.a.l. di ciascuna Unità del Committente;
 - (ix) delega dell'Appaltatore (delegante) al Committente (delegato) di pagamento al Subappaltatore (delegatario) dell'importo risultante dalla contabilità intercorsa in contraddittorio fra Appaltatore e Subappaltatore, con espressa previsione del diritto del delegato di opporre al delegatario le medesime eccezioni opponibili al delegante e di opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario.

A seguito di verifica positiva che tutti i documenti sopra indicati siano tempestivamente e correttamente trasmessi, il Committente procederà con l'effettuazione dei pagamenti ai Subappaltatori.

L'Appaltatore è responsabile per eventuali pretese avanzate dai Subappaltatori e Subcontraenti nei confronti del Committente per pagamenti effettuati tardivamente o comunque non in conformità a quanto previsto nel contratto di subappalto/subcontratto qualora ciò dipenda da violazioni degli obblighi dell'Appaltatore.

Qualora, al di fuori dei casi sopra indicati alle lettere a) e b), l'Appaltatore, a fronte dell'emissione da parte di un

Subappaltatore/Subcontraente di idonee fatture, ometta di effettuare i dovuti pagamenti entro 30 giorni solari dalla relativa scadenza:

- (i) ove il Committente abbia sufficienti ragioni di ritenere che il mancato pagamento integri un inadempimento dell'Appaltatore non giustificato da inadempimenti del Subappaltatore/Subcontraente ovvero in ogni caso in cui l'inadempimento sia espressamente dichiarato dall'Appaltatore, accertato a mezzo di transazione o altro accordo stragiudiziale tra l'Appaltatore e il Subappaltatore/Subcontraente ovvero accertato a mezzo di sentenza o altro provvedimento (anche provvisoriamente) esecutivo, il Committente valuterà se provvedere a effettuare i pagamenti dovuti direttamente a favore dei Subappaltatori/Subcontraenti; in tal caso il Committente avrà diritto al rimborso da parte dell'Appaltatore dell'intero ammontare di ciascun pagamento effettuato e, per l'effetto, potrà dedurre il relativo ammontare dai successivi pagamenti dovuti a favore dell'Appaltatore;
- (ii) il Committente potrà sospendere qualsiasi pagamento a favore dell'Appaltatore, anche, per maggior chiarezza, ove non provveda a effettuare pagamenti diretti a norma della precedente lettera (i).

Qualora nel corso della gestione del contratto emergano elementi tali da far ritenere che ci possano essere irregolarità nella trasmissione delle fatture del Subappaltatore dall'Appaltatore al Committente, il Gestore del Contratto invia all'Appaltatore, e in copia conoscenza al singolo Subappaltatore, una comunicazione scritta.

CAPITOLO III – COMPLIANCE NORMATIVA

Art. 16 Responsabilità amministrativa e anticorruzione

- 16.1.** L'Appaltatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione nonché, per quanto a sé applicabili, lo Standard di Compliance Anticorruzione, la Politica di Corporate Compliance che contiene la sezione relativa alla prevenzione ed il contrasto della corruzione e la sezione sulle segnalazioni, lo Standard di Compliance Segnalazioni ricevute da Italgas e dalle Società Controllate, il Codice

Etico e il Modello 231. A tale fine i suddetti documenti sono pubblicati, consultabili e stampabili sul sito Internet ufficiale della Società (www.italgas.it)

- 16.2.** L'Appaltatore dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per tutta la durata del presente Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione e, in generale, delle norme di legge vigenti.
- 16.3.** L'Appaltatore, nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e consulenti si astengano, senza previa comunicazione alla Società e preventivo consenso scritto di quest'ultima:
- a.** dall'avere contatti e/o dall'organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali ad eccezione di quelli necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
 - b.** dal dare, offrire, elargire, pagare e/o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e/o altre utilità, (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale): (i) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato; (ii) al Personale del Gruppo Italgas, suoi Familiari e/o società ad essi riconducibili, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico e dallo Standard di Compliance Anticorruzione;
 - c.** dall'autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui alle precedenti lettere **a.** e **b.**;
 - d.** dall'affidare a subappaltatori e/o subfornitori lo svolgimento di attività previste dal presente contratto, salva la preventiva autorizzazione scritta della Società. In tale ultima ipotesi di preventiva autorizzazione scritta, l'Appaltatore dovrà comunque ottenere dai menzionati soggetti, prima che inizi lo svolgimento delle predette attività, l'accettazione scritta e vincolante dell'obbligo di rispettare tutto quanto previsto dalla presente Clausola "Responsabilità amministrativa e anticorruzione" essendo sin d'ora inteso che, in difetto, l'Appaltatore stesso sarà pienamente responsabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.

1381 c.c., di qualsiasi condotta posta in essere da tali soggetti in violazione di quanto previsto dalla presente Clausola;

- e.** concludere accordi direttamente con il Personale del Gruppo Italgas, suoi Familiari e/o società ad essi riconducibili.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore sia un ente pubblico, resta ferma l'inapplicabilità delle previsioni di cui ai su indicati commi (a) e (b) limitatamente ai contatti con Pubblici Ufficiali necessari per lo svolgimento delle attività pubbliche di carattere istituzionale dell'ente stesso e per l'esecuzione del presente contratto.

16.4. L'Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio alla Società qualsiasi richiesta, tentata richiesta, condotta, dazione o promessa ricevuta o di cui è venuto a conoscenza in violazione a quanto previsto dalle Leggi Anticorruzione, dallo Standard di Compliance Anticorruzione, dalla Politica di Corporate Compliance, dal Codice Etico e/o dal Modello 231 ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a.** qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Pubblici Ufficiali, da un qualunque soggetto privato nonché da Personale del Gruppo Italgas, loro Familiari e/o da società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività previste dal presente contratto;
- b.** qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale a favore del Personale del Gruppo Italgas, loro Familiari e/o società ad essi riconducibili;
- c.** qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dall'Appaltatore allo scopo di intrattenere i rapporti con il Gruppo Italgas e/o di agevolare la conclusione di affari con il Gruppo Italgas;
- d.** qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che l'Appaltatore (o suoi membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e Familiari) abbia ricevuto dal Personale del Gruppo Italgas o suoi Familiari o società ad essi riconducibili,

in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente contratto e da questo non prevista.

Le comunicazioni di cui alla presente Clausola dovranno essere inviate usando i canali di segnalazione così come di volta in volta risultanti sul predetto sito web della Società (ad oggi presente all'indirizzo <https://www.italgas.it/governance/etica-dimpresa/procedura-segnalazioni/>), nel rispetto dello Standard di Compliance Segnalazioni ricevute da Italgas e dalle Società Controllate.

16.5. Nel caso in cui la Società abbia un ragionevole sospetto di una violazione della presente clausola "*Responsabilità amministrativa e anticorruzione*", l'Appaltatore dovrà permettere alla Società e/o al Revisore da questa individuato a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento della presente clausola.

16.6. Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, di quanto previsto dalla presente Clausola "*Responsabilità amministrativa e anticorruzione*" costituisce grave inadempimento al contratto che ne legittima la risoluzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Ferma restando tale facoltà di risoluzione, alla Società è riservato anche il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie inerenti circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza della presente Clausola e derivanti da situazioni già note e verificabili (quali, ad esempio, l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dell'Appaltatore). L'esercizio dei diritti sopraindicati, avverrà a danno dell'Appaltatore e quest'ultimo dovrà risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e così a titolo esemplificativo dovrà pagare alla Società tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre, l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente Clausola e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsivoglia azione, richiesta, domanda di terzi derivante da tale inosservanza o violazione.

Art. 17 Antiriciclaggio

17.1. Il Committente dichiara di osservare i principi generali di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, condividendo l'obbligo di collaborazione attiva (tramite, a titolo esemplificativo, la segnalazione di operazioni sospette, la conservazione dei documenti e il controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

17.2. Ai fini del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

17.3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la

finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al punto 14.2, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

- 17.4.** Ai fini del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109.
- 17.5.** L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.
- 17.6.** L'Appaltatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dagli artt. 94 e 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- 17.7.** Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dal presente Paragrafo ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore costituisce inadempimento al Contratto; conseguentemente il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo "Risoluzione del Contratto", in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Appaltatore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 o di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter-1 del codice penale, fermo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

Art. 18 Riservatezza

Ad integrazione di quanto prescritto nel Capitolato Generale di Appalto, si precisa quanto segue.

18.1. Il Contratto deve essere considerato riservato fra le Parti e ogni dato, informazione o documento che divengano noti all'Appaltatore, in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto, non può essere usato né rivelato a terzi senza il preventivo assenso del Committente.

18.2. Le Informazioni Commercialmente Sensibili che divengano note all'Appaltatore in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto non possono essere usate né rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto del Committente.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a:

- garantire, adottando misure di riservatezza e/o sicurezza di volta in volta richieste dal Committente e con esso concordate, la segregazione e la conservazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili del Committente di cui l'Appaltatore dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto e a non divulgare le stesse a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
- emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o società affiliate coinvolti nella prestazione delle attività in ordine al corretto trattamento e alla non divulgazione dei dati riservati e delle Informazioni Commercialmente Sensibili.

Resta inteso che tale obbligo di riservatezza non riguarda i dati e le informazioni, ivi incluse le Informazioni Commercialmente Sensibili, già di dominio pubblico o la cui divulgazione sia imposta dalla legge, da provvedimenti giudiziari e/o amministrativi.

La violazione dell'obbligo di riservatezza deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire al Committente di risolvere il presente Contratto a norma dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante invio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata

(P.E.C.) salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti anche oltre le eventuali penali maturate, dovendosi queste ultime sempre ritenersi non soddisfattive.

Art. 19 COMPLIANCE AI ACT

Laddove il Servizio prestato dall'Appaltatore consista nella fornitura di un Sistema di IA in favore del Committente, ovvero laddove un Sistema di IA sia destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza del Servizio prestato dall'Appaltatore in favore del Committente, trova applicazione il presente articolo.

19.1. Alfabetizzazione in materia di IA

In linea con (e senza pregiudizio per) quanto disposto dall'articolo 4 dell'AI Act, l'Appaltatore rappresenta e garantisce di aver adottato misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo per suo conto dei Sistemi di IA facenti parte del Servizio, con particolare riferimento al personale destinato a interfacciarsi con il Committente, e al personale dedicato allo sviluppo, all'aggiornamento e alla manutenzione dei Sistemi di IA facenti parte del Servizio.

19.2. Pratiche di IA vietate

L'Appaltatore si obbliga ad astenersi dal fornire Servizi aventi per oggetto o per effetto quello di integrare una o più delle fattispecie di "Pratiche di IA vietate" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 dell'AI Act.

Laddove l'Appaltatore ritenga che l'esecuzione di eventuali richieste o istruzioni formulate dal Committente in relazione ai Servizi comportino il rischio di integrare uno o più "Pratiche di IA vietate" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 dell'AI Act, l'Appaltatore si obbliga a notificare tale circostanza senza indebito ritardo e per iscritto al Committente, indicando i motivi alla base della notifica.

19.3. Rimedi in caso di violazione del presente articolo

L'Appaltatore si impegna a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante o comunque connessa alla violazione delle disposizioni del presente articolo da parte dell'Appaltatore stesso o di suoi eventuali subappaltatori.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di sospendere tutte le attività nonché di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. mediante raccomandata A/R o pec, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Allegato HSE (rev.0)

REQUISITI HSE SU ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

PREMESSA

SEZIONE 1 - GESTIONE HSE

- 1.1. LA PREVENZIONE COME ELEMENTO CHIAVE – I CAPISALDI
- 1.2. REQUISITI HSE GENERALI
- 1.3. PERMESSO DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- 1.4. SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE
- 1.5. FORZA LAVORO
- 1.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
- 1.7. ZERO TOLLERANZA ALLE DEVIAZIONI
- 1.8. VERIFICHE E ISPEZIONI
- 1.9. GESTIONE INFORTUNI, NEAR MISS, AZIONI/CONDIZIONI INSICURE
- 1.10. PROCEDURE DI RISPOSTA ALL'EMERGENZA

SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

- 2.1. MANTENIMENTO IN ORDINE E PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO– ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.2. SPAZI CONFINATI – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.3. CONTROLLO APPALTATORI (MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE) - ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.4. MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI E PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.5. LAVORI IN QUOTA – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.6. AZIONI DI SOLLEVAMENTO – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.7. SOSTANZE PERICOLOSE – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.8. MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
- 2.9. BOMBOLE DI GAS COMPRESSO
- 2.10. SICUREZZA ELETTRICA – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.11. RISCHIO INCENDIO
- 2.12. LAVORI IN GAS – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.13. ATTIVITÀ DI SCAVO – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
- 2.14. ATTIVITA' DI SALDATURA
- 2.15. ATTIVITA' DI RIPARAZIONE IDRICA
- 2.16. REQUISITI AMBIENTALI

SEZIONE 3 - ISPEZIONI E VERIFICA DELLA PERFORMANCE HSE DELL'APPALTATORE

SEZIONE 4 – GESTIONE DELLE DEVIAZIONI/NON CONFORMITA' IN AMBITO HSE

PREMESSA

Il Gruppo Italgas crede fermamente nei principi a garanzia della massima sicurezza del contesto lavorativo, di impegno ambientale, di rispetto di tutti i valori legati all'inclusività e di trasparenza e legalità e promuove azioni di sensibilizzazione rivolte alla propria catena di fornitura, rappresentata da Appaltatori/Fornitori e Subappaltatori/Subcontrattisti.

Il presente documento, oltre ad avere scopo illustrativo/informativo rappresenta un allegato delle Condizioni Generali e, come tale, ha valenza contrattuale.

SEZIONE 1 - GESTIONE HSE

1.1 La prevenzione come elemento chiave – i capisaldi

1.1.1 Diffusione della cultura della sicurezza

- a. seguire le procedure di sicurezza e utilizzare i DPI non per obbligo, ma per comportamento innato;
- b. consapevolezza che la sicurezza dipende grandemente dai comportamenti;
- c. concentrarsi su cosa si sta facendo (mantenimento dell'attenzione), anticipando però in modo automatico quelle che possono essere le conseguenze delle attività svolte.

1.1.2 Presidio dell'integrità delle attrezzature e dei DPI

Manutenzione e controllo regolare delle attrezzature affidate e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono elementi cruciali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rientrano tra i compiti del lavoratore, che ha il dovere di segnalare al datore di lavoro malfunzionamenti, deterioramenti, raggiungimento della data di scadenza di certi DPI per la loro pronta riparazione o sostituzione.

1.1.3 Buona organizzazione e ordine del cantiere / dell'area dei Lavori o Servizi

Mantenere spazi ben organizzati e ordinati migliora l'efficienza operativa, con benefici in termini di efficienza, innalzando contestualmente il livello di sicurezza: p.es. ridurre la necessità di spostamenti di personale e attrezzature nel cantiere, abbassa il rischio di incidenti correlati a queste attività.

1.1.4 Near miss, Piramide di Heinrich / Bird e prevenzione

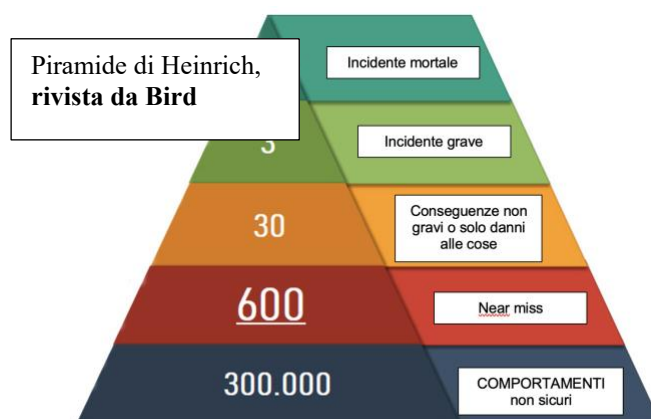
Il radicamento della cultura della sicurezza è fondante per la messa in atto dei principi di prevenzione legati alla cosiddetta Piramide di Heinrich o triangolo della sicurezza.

La piramide di Heinrich e successivamente la Piramide di Bird rappresentano un potente strumento di prevenzione infortuni.

Il triangolo della sicurezza venne pubblicato nel 1931 da Herbert William Heinrich che catalogò più di 75.000 incidenti documentati. La rappresentazione del concetto proposto è un triangolo, con al vertice un evento fatale, 29 eventi minori al centro e 300 "near miss" alla base. "Near miss" (incidente mancato) è un evento in cui si è verificata una situazione potenzialmente pericolosa senza però concretizzarsi in un incidente.



Heinrich sosteneva anche che la maggioranza degli incidenti è da attribuire alla decisione dell'uomo di eseguire un "atto non sicuro" o a un suo comportamento scorretto e la teoria fu poi sviluppata nel 1966 da Frank E. Bird su un campione circa 23 volte più ampio. Lo studio ampliava la casistica di eventi incidentali, allargava a 600 mancati incidenti la base costituita dai "near miss" e aggiungeva un primo "gradino", riferito segnatamente alla prevenzione: se riconosco ed evito comportamenti non sicuri, diminuisco direttamente la frequenza dei "near miss", con tutti i benefici conseguenti.



Come devono essere interpretate le Piramidi di Heinrich e Bird

Al di là dei valori numerici indicati, valori che in letteratura compaiono con una certa variabilità, i concetti fondamentali che deve tramettere l'approccio concettuale sono i seguenti.

- Prevenzione proattiva: Identificare e risolvere direttamente le cause già alla radice dei near miss, prima ancora che questi eventi si verifichino, permette implicitamente di prevenire gli infortuni.
- Formazione e consapevolezza: Educare i lavoratori sull'importanza di segnalare, ancor prima dei near miss, i contesti

operativi suscettibili di perfezionamento in termini di eliminazione di comportamenti, anche solo potenzialmente non sicuri.

- Analisi dei dati: Le organizzazioni dovrebbero raccogliere e analizzare i dati sui “near miss” e sugli incidenti minori per individuare tendenze e condizioni pericolose.

Si vuole agire direttamente sui “near miss”, ancor prima che si verifichino, contando su una partnership con le imprese, che condividono con la committenza l'obiettivo comune di rendere più sicuro il contesto lavorativo.

Premesso quanto sopra, il Gruppo Italgas intende coinvolgere i suoi appaltatori/fornitori e subappaltatori/subfornitori a contribuire all'innalzamento del livello di sicurezza dei cantieri, sviluppando anche una **Cultura della Segnalazione**, con preciso riferimento ai primi due punti sopra indicati.

Dalla raccolta e catalogazione di segnalazioni e suggerimenti potranno nascere iniziative di ottimizzazione (su operazioni, processo, attrezzature, ...) volte a garantire per tutti condizioni lavorative sempre più sicure.

Le segnalazioni possono essere fatte alla figura del Committente, con ruolo di responsabilità HSE presso la struttura organizzativa del Gestore del Contratto o tramite il canale indicato sul sito internet della Società, www.italgas.it.

1.2 Requisiti HSE generali

Tutte le attività in Appalto verranno intraprese con l'osservanza dei requisiti riportati nel presente documento, oltre i requisiti previsti dalla vigente normativa.

E' responsabilità dell'Appaltatore assicurare che il proprio Personale e il personale dei propri subappaltatori abbia piena conoscenza e si attenga a quanto riportato nel presente documento, e a quanto previsto dalla vigente normativa in ambito Salute Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, durante tutta la durata delle attività in Appalto,

E' altresì responsabilità dell'Appaltatore assicurare che il proprio Personale e il personale dei propri subappaltatori abbia compreso e rispetti le indicazioni/procedure della committenza da seguire durante le attività svolte presso Sedi aziendali/impianti/cantieri.

Il Committente si riserva il diritto di verificare che l'Appaltatore/Subappaltatore rispettino i Requisiti HSE riportati nel presente documento. La verifica potrà essere svolta mediante Audit/ispezioni (anche non preventivamente concordate) da parte della committenza o da personale esterno da essa incaricato. Maggiori dettagli sono presenti alla sezione 3 del presente documento.

L'Appaltatore sarà responsabile di trasmettere le informazioni presenti in questo documento a tutto il proprio personale (e personale dei propri appaltatori) che dovranno operare presso cantieri/impianti o sedi della committenza. Sarà inoltre facoltà del committente verificare che il personale dell'appaltatore/subappaltatore abbia compreso e rispetti quanto contenuto nel presente documento.

1.3 Permesso di lavoro e misure di prevenzione e protezione

L'Appaltatore/subappaltatore definirà le modalità operative per lo svolgimento di tutte le attività di propria competenza e dovrà ottenere:

- un'autorizzazione specifica fornita dalla Committenza per lo svolgimento delle attività lavorative classificate come ad Alto Rischio (come da procedure Italgas);
- un permesso di lavoro dalla committenza per le attività che lo richiedano (es. attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento, ecc..).

Prima di effettuare l'attività prevista, l'Appaltatore/subappaltatore dovrà illustrare, in modo esaustivo, a tutto il personale operativo (compreso quello dei suoi subappaltatori) le modalità operative e le procedure di sicurezza per la specifica attività lavorativa che dovranno essere effettuate nel cantiere/sede aziendale/impianto della Committenza.

I contenuti di questa formazione/informazione dovranno essere verbalizzati dall'Appaltatore, firmati da tutto il personale presente e successivamente trasmessi alla Committenza.

1.4 Sicurezza e identificazione

L'Appaltatore/subappaltatore fornirà i nomi completi e le necessarie generalità di tutto il personale operativo nello specifico cantiere/sede aziendale/impianto, riportandolo all'interno di apposita modulistica o allegati a corredo del POS/DUVRI a seconda della tipologia dell'attività.

È responsabilità dell'appaltatore/subappaltatore aggiornare tempestivamente i nominativi del proprio personale o di suoi eventuali subappaltatori sulla documentazione sopra indicata dandone evidenza alla Committenza.

Ogni membro del personale dell'appaltatore/subappaltatore dovrà essere dotato di badge di identificazione fornito dell'appaltatore/subappaltatore stesso. Il badge identificativo dovrà essere indossato in modo ben visibile durante tutto il periodo in cui il personale sarà operativo presso il cantiere/impianto o sede della committenza.

L'Appaltatore/subappaltatore dovrà immediatamente avvertire il Committente di ogni potenziale rischio alla sicurezza, salute, incolumità fisica di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, inclusi intrusi, pacchi sospetti, pericolo per l'incolumità di persone, beni/proprietà o rischi di esplosione o inquinamento.

E' vietato portare armi nelle sede di svolgimento delle attività in qualunque momento.

Il personale dell'appaltatore/subappaltatore dovrà essere presente nella sola area interessata dall'attività.

L'appaltatore/subappaltatore è responsabile per la sicurezza e la corretta manutenzione di tutti gli impianti, gli strumenti/attrezzature e i dispositivi utilizzati per le proprie attività, sia di sua proprietà, sia noleggiati.

1.5 Forza Lavoro

Per l'esecuzione delle attività l'appaltatore/subappaltatore provvederà a fornire personale adeguato, competente e qualificato e, laddove richiesto dalla normativa vigente, formalmente nominato.

Durante lo svolgimento delle attività lavorative, il personale dell'appaltatore e eventuali suoi subappaltatori dovranno costantemente mantenere comportamenti conformi al Codice Etico della Committenza.

L'appaltatore/subappaltatore assicurerà che il proprio personale interessato in Attività ad Alto Rischio sia fisicamente idoneo a svolgere l'attività affidata in conformità con i requisiti richiesti dalla Committenza.

Tutto il personale dell'appaltatore/subappaltatore dovrà essere in possesso delle necessarie licenze e certificazioni necessarie per l'esecuzione delle attività in Appalto. L'Appaltatore/subappaltatore manterrà le evidenze dei training e relativi certificati del suo personale.

L'Appaltatore/subappaltatore si assicurerà che sia disponibile, durante lo svolgimento delle attività in Appalto:

- un numero adeguato di Addetti Primo soccorso per il trattamento limitato di infortuni lievi o malesseri che presentino un pericolo immediato per persone;
- un numero adeguato di Addetti Antincendio per la prevenzione e gestione di eventuali emergenze che potrebbero verificarsi durante le attività in appalto.

1.6 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

L'Appaltatore/subappaltatore provvederà a proprie spese affinché ogni membro del proprio personale sia fornito degli idonei DPI per l'esecuzione delle attività in Appalto, come previsto dalla documentazione specifica (POS/PSC /DUVRI o DVR dell'appaltatore/subappaltatore).

Tutti i DPI utilizzati dovranno sempre rispettare gli standard internazionali e la normativa vigente.

L' Appaltatore/subappaltatore si assicurerà che sia stata propriamente valutata l'adeguatezza di tutti i DPI e che essi siano mantenuti in modo corretto e che siano state preventivamente fornite le istruzioni per l'utilizzo sicuro a tutti i suoi lavoratori e ai lavoratori degli eventuali subappaltatori.

L' Appaltatore/subappaltatore controllerà l'uso corretto dei DPI da parte del proprio personale e del personale in subappalto.

1.7 Zero tolleranza alle deviazioni

Italgas applica la politica zero tolleranza alle deviazioni in tutte le attività ad alto rischio, i cui principi sono:

- Non possono essere tollerate deviazioni ai requisiti HSE della Committenza, in particolare quelli che riguardano le attività ad Alto Rischio;
- In caso di deviazioni che potrebbero sfociare in un incidente grave, le attività lavorative saranno immediatamente fermate e l'appaltatore/subappaltatore dovrà (con l'eventuale supporto della Committenza) effettuare un'analisi approfondita delle cause radici e dei comportamenti che hanno provocato la deviazione ed implementate relative misure di prevenzione/protezione prima di riprendere l'attività lavorativa.
- Provvedimenti disciplinari possono essere applicati dove si riscontri, anche attraverso ispezioni o verifiche da parte della Committenza o di personale da essa incaricato, di una violazione di uno o più requisiti HSE relativi alle Attività ad Alto Rischio.

I provvedimenti saranno definiti ed applicati in base a quanto riportato nella seguente tabella:

SCHEMA PROVVEDIMENTI VERSO I FORNITORI IN CASO DI DEVIAZIONI AD ALTA MAGNITUDO SULLE ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5
Numero Deviazioni	1	2	3	4	5
Provvedimenti Qualifica	Nessuno	Warning 3 mesi	Warning 6 mesi	Sospensione della qualifica per 6 mesi	Sospensione della qualifica per 12 mesi
Provvedimenti HSE/Gestore del Contratto	Lettera di contestazione	Lettera di contestazione	Sospensione dell'attività operativa sino ad ottemperanza delle azioni correttive condivise con la Committente (tranne le attività con vincoli ARERA/Enti Esterni)	Sospensione dell'attività operativa sino ad ottemperanza delle azioni correttive condivise con la Committente (tranne le attività con vincoli ARERA/Enti Esterni)	Revoca di tutte le RDC in corso sul medesimo contratto e subentro di altra impresa (tranne le attività con vincoli ARERA/Enti Esterni)

Si riportano di seguito le 10 attività che Italgas considera ad "Alto Rischio" e per le quali non saranno tollerate deviazioni.

GESTIONE DEL RISCHIO  Valutare e controllare i rischi prima di iniziare il lavoro	CONTROLLO APPALTATORI  Gli appaltatori devono applicare le norme di sicurezza Italgas	LAVORI IN QUOTA  Agganciarsi quando c'è il rischio di caduta	SICUREZZA ELETTRICA  L'impianto elettrico di cantiere deve essere sicuro	SPAZI CONFINATI  Monitoraggio continuo degli agenti chimici
LAVORI IN GAS  I dipendenti devono applicare le norme di sicurezza Italgas	MATERIALI PERICOLOSI  Corretta conservazione, uso e smaltimento delle sostanze pericolose	OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO  Mantenere una distanza di sicurezza dai carichi sospesi	LAVORI DI SCAVO  Proteggere eventuali scavi o aperture del pavimento	MOVIMENTAZIONE VEICOLI  Mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli operativi

Una o più deviazioni sulle Attività ad Alto Rischio determineranno uno o più provvedimenti indicati nella tabella sopra riportata.

Inoltre, nel momento in cui verrà rilevata una deviazione grave, la Committenza potrà sospendere l'attività lavorativa fino a quando le condizioni di sicurezza non saranno state ripristinate.

L'appaltatore/subappaltatore sarà responsabile dell'applicazione di questi principi nell'attività di lavoro oggetto di contratto. Esso dovrà inoltre assicurare che il proprio personale (ed eventuale personale dei suoi appaltatori) conosca e applichi tali principi per tutta la durata delle attività in appalto.

Il Committente può in ogni momento richiedere all'Appaltatore/subappaltatore di rimuovere dall'area oggetto dell'appalto qualsiasi impianto, materiali, mezzi e attrezzature che non siano conformi ai Requisiti HSE. Inoltre, il Committente potrà richiedere l'allontanamento di qualsiasi lavoratore dell'appaltatore/subappaltatore che non rispetti le

procedure di sicurezza o i requisiti HSE aziendali, causando possibili rischi per la salute, sicurezza o l'ambiente.

1.8 Verifiche e ispezioni

Il Committente si riserva il diritto di effettuare (o di fare effettuare da Società esterne incaricate dalla committenza) qualunque verifica e/o ispezione considerata necessaria nel corso della durata del contratto. Queste verifiche potranno essere condotte nella sede delle attività o, dove appropriato, nelle sedi dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore.

Ogni mancanza rilevata nella gestione dell'Appaltatore/subappaltatore delle problematiche HSE dovrà immediatamente essere corretta dall'Appaltatore a proprie spese.

Personale della Committente potrà supervisionare tutte le attività ad alto rischio svolte dall'Appaltatore.

Il supervisore designato potrà effettuare ispezioni documentate sull'Attività svolta dall'Appaltatore/subappaltatore verificando il rispetto dei requisiti HSE della committenza.

1.9 Gestione infortuni, Near Miss, Azioni/Condizioni insicure

L'Appaltatore informerà immediatamente il Committente di ogni infortunio, evento ambientale, mancato incidente (Near Miss- NM), condizione o atto non sicuro avvenuto nell'area oggetto dell'appalto e/o danneggiamento avvenuto all'interno di aree di proprietà del Committente (in caso di attività presso sedi aziendali/impianti), inclusi eventi collegati a eventuale personale in subappalto.

In caso di mancata tempestiva segnalazione di infortuni o NM, la Committenza si riserverà il diritto di sospendere per un tempo adeguato, le attività lavorative e la qualifica come fornitore per le Società del Gruppo Italgas.

In caso di infortunio, evento ambientale o Near Miss (di tipo ambientale o relativo alla sicurezza sul lavoro), l'appaltatore/subappaltatore dovrà trasmettere alla Committenza entro 48 ore dall'evento, una relazione

dettagliata che riporti le principali cause che lo hanno determinato, mentre la messa in sicurezza dell'area dovrà essere attuata immediatamente.

Successivamente, sarà compito dell'appaltatore definire specifiche Azioni correttive e preventive relative all'evento, che dovranno essere comunicate al Committente entro 5 giorni, salvo diverse indicazioni da parte della Committenza.

Nel caso in cui, a seguito dell'analisi sull'infortunio effettuata dal personale della committenza, dovessero emergere chiare responsabilità da parte dell'appaltatore/subappaltatore, il committente si riserverà la facoltà di applicare i seguenti provvedimenti:

Schema Provvedimenti verso i fornitori in caso di infortuni con responsabilità accertata			
Numero Infortuni e Giorni di Prognosi	n.1 infortunio con prognosi <3 giorni	n.1 infortunio con prognosi tra 3 e 39 giorni	n.1 infortunio con prognosi da 40 giorni in su o al verificarsi del secondo infortunio
Provvedimenti Qualifica	Sospensione della Qualifica di 3 mesi	Sospensione della Qualifica da 4 a 12 mesi	Revoca della Qualifica
Provvedimenti HSE/Gestore del Contratto	Sospensione dell'attività operativa sino ad ottemperanza delle azioni correttive condivise con la Committente (tranne le attività con vincoli ARERA/Enti Esterni)	Sospensione dell'attività operativa sino ad ottemperanza delle azioni correttive condivise con la Committente (tranne le attività con vincoli ARERA/Enti Esterni)	Revoca di tutte le RDC in corso sul medesimo contratto e subentro di altra impresa (tranne le attività con vincoli ARERA/Enti Esterni)

1.10 Procedure di risposta all'emergenza

L'Appaltatore/subappaltatore si assicurerà che tutto il proprio personale sia a conoscenza delle Procedure di Emergenza specifiche per il cantiere oggetto delle attività.

Nel caso di attività svolte presso le Sedi o gli impianti della committenza, l'appaltatore/subappaltatore dovrà rispettare le indicazioni contenute nei piani di emergenza.

In ogni caso, l'Appaltatore resta pienamente responsabile della gestione del proprio personale (e del personale dei subappaltatori) in particolare durante emergenze e/o evacuazioni nel sito oggetto dell'attività.

SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

2.1. MANTENIMENTO IN ORDINE E PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO– ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

L'Appaltatore si assicurerà che la propria area di lavoro sia mantenuta pulita, ordinata e sgombra da detriti generati dalle proprie attività.

L'area oggetto di intervento, soprattutto in caso di cantieri, dovrà essere correttamente delimitata e segnalata da opportuna cartellonistica.

Tutte le attrezzature di lavoro, i materiali e veicoli dell'appaltatore/subappaltatore dovranno essere opportunamente mantenuti e disposti costantemente in modo ordinato, al fine di evitare rischi.

Per le attività in cantiere, l'appaltatore/subappaltatore dovrà garantire costantemente la presenza di adeguati presidi di emergenza (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc..). Tali presidi dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione, conformi alle normative vigenti e operativi.

In caso di attività svolte presso le sedi o gli impianti della committenza, l'appaltatore/subappaltatore dovrà garantire costantemente l'accesso ai presidi antincendio/emergenza, uscite di sicurezza e ai quadri elettrici, evitando il deposito di materiali o mezzi in prossimità degli stessi.



2.2 SPAZI CONFINATI – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

In caso di attività svolta in spazi confinati, la committenza informerà l'appaltatore sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro in ambienti confinati e sulle procedure di emergenza da rispettare.

In caso di attività svolta presso sedi/impianti della committenza, gli spazi confinati dovranno essere identificati e segnalati con opportuni cartelli e in queste aree sarà vietato l'accesso al personale non autorizzato.



L'appaltatore, prima dell'avvio dell'attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento, dovrà predisporre una procedura relativa ai rischi e alle modalità operative riferite alla specifica attività, riportante anche le modalità di intervento in caso di emergenza. Il personale operativo presente deve essere in possesso di esperienza almeno triennale in interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Inoltre:

- dovrà essere sempre presente un preposto con esperienza almeno triennale relativa ad attività in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati per sovrintendere l'attività e garantire l'attuazione della presente modalità operativa e delle misure di sicurezza e di emergenza;
- tutto il personale operante sul sito dovrà avere adeguata formazione e informazione sui fattori di rischio propri di tale attività;
- tutto il personale dovrà essere in possesso dei dispositivi di protezione individuale, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro idonee alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (es: rilevatore di più gas); il personale operante sul sito dovrà essere addestrato all'uso corretto dei DPI di terza categoria, all'uso della strumentazione e delle attrezzature di lavoro;
- tutto il personale dovrà essere opportunamente addestrato sull'applicazione della procedura operativa e su tutte le disposizioni di sicurezza e di emergenza;

- tutto il personale operante sul sito dovrà essere in possesso dell'idoneità sanitaria alla mansione specifica.

Le attività negli spazi confinati dovranno essere svolte come di seguito indicato:

- 1 operaio, in funzione del tipo di attività da svolgere, opererà all'interno dello spazio confinato;
- 2 operai dovranno obbligatoriamente restare all'esterno, in qualità di addetti alla sorveglianza e provvederanno, se necessario, al primo soccorso e al contatto con i soccorsi esterni.

L'appaltatore che dovrà accedere ad uno spazio confinato o sospetto di inquinamento, dovrà essere adeguatamente formato secondo quanto previsto dal D.P.R. 177/2011 e in possesso di specifici requisiti.

Il personale operante negli spazi confinati non in possesso dei requisiti sotto riportati, dovrà essere allontanato dal cantiere:

- Esperienza almeno triennale in interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (non inferiore al 30% della forza lavoro dedicata all'attività negli spazi confinati);
- Per il personale dell'appaltatore incaricato di sovrintendere l'attività e garantire l'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza, è necessaria la formazione come Preposto con esperienza almeno triennale relativa ad attività in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati;
- Formazione e informazione di tutto il personale operante relativamente ai fattori di rischio di tale attività con indicazioni relative ai rischi riferiti allo specifico cantiere;
- Possesso dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro idonee alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con avvenuta attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro;
- Addestramento sulle disposizioni di sicurezza e di emergenza inerenti lo specifico cantiere;

- Sorveglianza sanitaria del personale operativo, con conseguimento dell'idoneità alla mansione specifica.

Tali requisiti saranno verificati in fase di qualificazione o in fase di offerta, ovvero saranno oggetto di specifica trattazione con la singola impresa nelle riunioni di kick-off meeting e nelle riunioni di coordinamento propedeutiche allo svolgimento delle attività. Inoltre, potranno essere verificati dalla committenza durante gli audit/ispezioni in cantiere.

Per tutti gli interventi eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore in luoghi confinati, è obbligatoria la stesura del "Permesso di Lavoro".

In tale documento sarà data evidenza delle verifiche del possesso dei requisiti e della capacità professionali dei lavoratori addetti all'intervento.

Nel momento in cui le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento saranno affidati all'Appaltatore e prima dell'accesso nello spazio confinato, la Committenza, attraverso un incontro di durata non inferiore ad un giorno, informerà tutti i lavoratori dell'Appaltatore e del Subappaltatore, se previsto, sui rischi esistenti, sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro e sulle procedure di prevenzione ed emergenza da adottare.

Personale della Committente specificatamente formato, vigilerà, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice/subappaltatrice per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle eventualmente svolte dal personale della Committenza.

Si ricorda che, nelle attività lavorative svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati l'eventuale contratto di subappalto (autorizzato) deve avere requisiti rispondenti a quanto previsto al titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003.

2.2.1 Gestione Delle Emergenze In Presenza Di Spazi Confinati

Il personale dell'appaltatore operante dovrà essere adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito alle modalità di gestione delle emergenze; ai fini della prevenzione, è prevista la presenza all'esterno dello

spazio confinato di due operatori dell'appaltatore, preparati per fornire assistenza, mantenere il contatto visivo e verbale con chi entra e adottare tutte le misure di prevenzione necessarie.

L'operatore che dovrà accedere allo spazio confinato, per tutta la durata dell'attività lavorativa, dovrà obbligatoriamente rimanere agganciato al sistema di recupero previsto.

Durante l'esecuzione di attività all'interno degli spazi confinati, qualora si manifesti una situazione di emergenza (incidente, malore del personale accedente, ecc.), dovranno essere attuate le seguenti fasi:

- **Fase di Allarme:** se l'operatore all'interno del luogo confinato avverte un malessere, perde i sensi, subisce un trauma o è esposto ad una condizione di pericolo a seguito di incidente, il personale di supporto presente all'esterno dello spazio confinato dovrà dare immediatamente l'allarme, contattando gli eventuali altri operatori presenti e attivando il Soccorso Pubblico (112)
- **Fase di Recupero:** tale fase può distinguersi in:
 - **Recupero dall'esterno:** Il Preposto ed il personale di supporto all'esterno provvederanno al recupero del personale all'interno dello spazio confinato avvalendosi del sistema di recupero previsto. In tale casistica il personale esterno non accede allo spazio confinato ma procede al recupero rimanendo all'esterno;
 - **Recupero dall'interno:** nel caso in cui per poter effettuare il recupero dovesse essere necessario calarsi all'interno dello spazio confinato, il personale potrà accedervi solo dopo aver controllato la composizione dell'atmosfera, aver indossato gli ulteriori DPI previsti, aver avuto cura di adottare tutte le misure di sicurezza individuate, in particolare di aver verificato che esistono le condizioni per entrare in sicurezza nello spazio confinato;
- **Fase di Assistenza:** nel caso in cui sia stato possibile recuperare l'infortunato prima dell'arrivo del Soccorso Pubblico, questi dovrà essere posizionato all'esterno dello spazio confinato, in condizioni di sicurezza e in attesa dei soccorritori;

- **Fase di Messa in sicurezza dell'area:** dopo il recupero e aver prestato assistenza, per prevenire ulteriori danni a persone/cose, il personale dovrà adoperarsi per l'eventuale messa in sicurezza dell'area.

L'appaltatore/subappaltatore dovrà costantemente attenersi alle procedure aziendali relative agli accessi negli spazi confinati; copia di tali procedure sarà fornita dal Committente in fase di verbale di kick-off.

2.3 CONTROLLO APPALTATORI (MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE) - ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

L'appaltatore/subappaltatore dovrà assicurarsi che tutti macchinari, equipaggiamenti ed attrezzi forniti per l'esecuzione delle attività in appalto:

- siano conformi ai requisiti di Legge, idonei e sicuri nell'utilizzo, mantenuti in condizioni di sicurezza e, dove necessario, ispezionati per assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- siano usati solo da soggetti che abbiano ricevuto adeguata formazione, informazione e, dove previsto, l'addestramento necessario;
- siano muniti di dispositivi di protezione in grado di prevenire l'accesso alle parti pericolose della macchina/attrezzatura. Si ricorda che è assolutamente vietato rimuovere o bypassare i sistemi di protezione della macchina/attrezzatura durante l'utilizzo.

Nel caso in cui vengano utilizzate attrezzature portatili ad alimentazione elettrica occorrerà:

- verificare che le attrezzature siano munite di messa a terra o dotate di doppio isolamento. Il cavo elettrico dovrà essere costantemente in buone condizioni e, quando necessario, resistente all'acqua;
- effettuare ispezioni periodiche sul buon funzionamento delle attrezzature, rimuovendo quelle non idonee, guaste o non conformi alle disposizioni di Legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- nel caso di attività in cantieri/impianti dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente attrezzature ATEX;

- il Committente sarà autorizzato a richiedere all'appaltatore/subappaltatore la rimozione dall'area di lavoro di qualsiasi materiale, macchinario, macchina, attrezzatura che il Committente consideri non sicura, non conforme ai requisiti di Legge o non sottoposta alla manutenzione periodica prevista dalla vigente legislazione.

2.4 MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI E PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

L'appaltatore/subappaltatore si assicurerà che **tutti** i veicoli, macchinari ed equipaggiamenti (di proprietà, a noleggio oppure degli eventuali subappaltatori o subcontrattisti) impiegati per la realizzazione delle attività soddisfino completamente la vigente normativa.

Ogni veicolo, macchinario, equipaggiamento privo di una valida e aggiornata documentazione e di certificati, dovrà essere immediatamente allontanato dall'area di lavoro.

Ogni veicolo non idoneo ai requisiti di sicurezza o non sottoposto alla prevista manutenzione periodica, dovrà immediatamente essere allontanato dall'area di lavoro e reso inutilizzabile.

I conducenti dei mezzi di cantiere, attrezzature e veicoli dovranno costantemente rispettare i regolamenti di guida e la cartellonistica presente sul sito/cantiere/impianto.



Il personale dell'appaltatore/subappaltatore incaricato dell'utilizzo di veicoli e macchine di cantiere dovrà essere in possesso, oltre che della patente di guida valida, anche di adeguata formazione ed esperienza della conduzione del mezzo.

La committenza, durante gli audit/ispezioni, potrà verificare il possesso dei requisiti del personale adibito alla conduzione dei mezzi e, in caso di mancato rispetto dei requisiti sopra indicati, potrà richiedere l'allontanamento del personale non debitamente formato.

Tutto il personale presente in area di cantiere/impianto o nelle aree di manovra di mezzi e attrezzature dovrà indossare giubbini ad alta visibilità per tutta la durata dell'attività lavorativa.

Durante l'utilizzo delle macchine, tutte le persone dovranno mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dall'area operativa della macchina.

Per i veicoli motorizzati parcheggiati, l'appaltatore/subappaltatore dovrà assicurarsi che:

- Il motore sia spento ed il mezzo reso inutilizzabile da persone non autorizzate (ad esempio rimuovendo le chiavi di accensione), il freno a mano tirato (e con il volante bloccato per i veicoli pesanti).
- Tutte le parti rialzate siano aderenti al suolo o messe in condizioni di sicurezza (gru)
- Nessun veicolo parcheggiato ostruisca o renda inaccessibile le uscite di emergenza, per le attività svolte presso sedi/impianti della committenza.

2.4.1 Attività in presenza di traffico veicolare – Allestimento cantiere stradale e posa segnaletica

Recinzione del cantiere stradale

Il confinamento dell'area di cantiere dovrà essere realizzato in funzione della situazione ambientale circostante, verificando le possibili influenze/interferenze cantiere-ambiente e viceversa.

L'area del cantiere stradale dovrà essere necessariamente delimitata per motivi di sicurezza, adottando un tipo di recinzione idoneo sia sotto il profilo della resistenza meccanica alle sollecitazioni, che dal punto di vista della protezione dalla proiezione di masse contundenti da e verso l'interno del cantiere.

La conformazione e l'altezza della recinzione dovrà essere tale da evitare l'accesso a persone estranee o non autorizzate (es. altezza minima pari a 2 m); la recinzione dovrà essere dotata di rete segnaletica e la pannellatura costituente la recinzione stessa dovrà essere ancorata al terreno mediante basamenti in CLS.

Gli operatori che accedono all'area di cantiere dovranno avere ed indossare i seguenti DPI:

- Elmetto di sicurezza da utilizzare per la protezione del capo da lesioni derivanti dalla proiezione o caduta di materiali dall'alto, da carichi sospesi, dal contatto con elementi lesivi di varia natura. L'elmetto dovrà essere utilizzato in modo continuativo durante la permanenza in cantiere.
- Calzature di sicurezza di tipo alto da utilizzare per la prevenzione e protezione dal potenziale rischio di tagli, abrasioni, urti, colpi, impatti, compressioni, caduta per inciampo/scivolamento.
- Giubbotto fluorescente con elementi catarifrangenti da utilizzare, sia di giorno che di notte, sulle sedi stradali in presenza di traffico veicolare o in altri luoghi di lavoro ove ci sia la necessità di segnalare adeguatamente la presenza degli operatori in caso di normale o scarsa visibilità.

I dispositivi di protezione individuale sopra elencati sono quelli minimi previsti per accedere al cantiere.

Segnalazione Cantieri Stradali

Indipendentemente dalle dimensioni, dalla durata e dalla tipologia dei lavori, in presenza di un cantiere stradale vi è l'obbligo di posizionare correttamente la segnaletica di sicurezza, per informare gli utenti della strada dei lavori in corso e prescrivere i comportamenti da tenere in base alla situazione.

L'occupazione della sede stradale, delle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni per qualsiasi tipo di operazione, indipendentemente dalla durata prevista delle lavorazioni (come, ad esempio, l'esecuzione di scavi per interventi di posa o manutenzione di tubazioni interrate l'apertura di pozzetti, ecc..) dovrà essere adeguatamente segnalata.

La presenza di lavoratori, attrezzature ed ogni ostacolo alla normale circolazione, dovrà risultare facilmente visibile al traffico dei veicoli.

Nel caso in cui la durata del cantiere venga prolungata nelle ore notturne, oppure in caso di scarsa visibilità (ad es. per nebbia) dovrà essere garantita la corretta segnalazione del cantiere e dei suoi elementi mediante l'impiego di opportune soluzioni.

Si ricorda che è vietato eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, senza avere preventivamente segnalato la presenza dell'ostacolo o del luogo di lavoro mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione.

La segnaletica temporanea va immediatamente rimossa al termine dei lavori, quando è cessata la situazione di pericolo. I segnali temporanei non dovranno essere in contrasto con la segnaletica permanente. In questa situazione, questi ultimi dovranno essere schermati (ad es. con sacchi neri) ed immediatamente ripristinati al termine dei lavori.

Tutta la segnaletica verticale di cantiere dovrà essere resa stabile in qualsiasi condizione stradale ed atmosferica, mediante l'utilizzo di zavorramenti morbidi (sacchetti di sabbia); è pertanto vietato l'utilizzo di materiali rigidi (ad es. sassi, mattoni, ecc..) che potrebbero costituire un pericolo per la circolazione.

2.5 LAVORI IN QUOTA – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

Tutte le persone che lavorano in quota o dovranno supervisionare questa tipologia di attività, dovranno essere soggetti a verifica formale delle competenze da parte dell'Appaltatore/Subappaltatore al fine di analizzare qualifica, formazione ricevuta ed esperienza prima dell'inizio delle Attività.

L'Appaltatore/subappaltatore dovrà assicurare la presenza e la nomina formale di un supervisore operativo competente per supervisionare ogni attività lavorativa dove esista un rischio di caduta dall'alto.



L'Appaltatore/subappaltatore dovrà assicurarsi che il suo personale abbia partecipato ad un training relativo ai pericoli derivanti dai lavori in quota e sia consapevole delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare. Tale percorso formativo dovrà essere completato prima dell'inizio delle attività e copia degli attestati disponibili in caso di richiesta da parte della committenza durante le attività di ispezione/audit.

Ogni volta che sia possibile si dovranno prediligere le misure di prevenzione collettive (esempio piattaforme di lavoro elevabili - PLE) rispetto a quelle individuali (es. utilizzo di imbracature)

Quando non sia possibile implementare delle misure collettive di prevenzione/protezione, tutto il personale esposto al rischio di cadute dovrà indossare sempre una imbracatura collegata ad un punto di ancoraggio sicuro o cavo di salvataggio.

Al di sotto dell'area in cui si sta svolgendo il lavoro in quota, l'appaltatore/subappaltatore dovrà interdire l'accesso al personale non strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività. Tale zona di rispetto dovrà essere mantenuta fino a ultimazione delle attività.

Tutte le attrezzature utilizzate in luoghi sopraelevati dovranno essere assicurate dalla caduta dall'alto; ove ciò non sia possibile dovranno essere messe in atto misure alternative per evitarne la caduta.

Tutte le aperture temporanee nelle aree di lavoro (compresi gli scavi) dovranno essere rese fisicamente sicure per prevenire le cadute, utilizzando passerelle di attraversamento o segregazione delle aree di scavo non oggetto dell'attività lavorativa.

2.5.1 Impegno di attrezzature per lo svolgimento di lavoro in quota

Tutte le scale, imbracature, piattaforme di lavoro elevabili, ponteggi e altro equipaggiamento utilizzato per il lavoro in luoghi sopraelevati o per la prevenzione o protezione dalle cadute dovrà essere univocamente identificato, elencato in un registro e soggetto a formale e regolare ispezione da parte dell'Appaltatore/subappaltatore.

Tutto l'equipaggiamento difettoso o non ispezionato dovrà essere rimosso dall'area o esserne fisicamente impedito l'utilizzo.

Tutto l'equipaggiamento (Inclusi scale, imbracature, corde, impalcature, ecc.) dovrà essere soggetto a ispezione da parte dell'Appaltatore/subappaltatore prima dell'utilizzo.

Nel caso in cui nel cantiere sia prevista l'installazione di un ponteggio, l'appaltatore/subappaltatore dovrà garantire la presenza in loco della seguente documentazione:

- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS), libretto del ponteggio e Autorizzazione Ministeriale, per tutti i ponteggi la cui installazione rientri all'interno di uno schema-tipo.
- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS), libretto del ponteggio e Autorizzazione Ministeriale e progetto redatto da professionista abilitato (ingegnere o architetto), nel caso di ponteggi la cui installazione non rientri all'interno di uno schema-tipo.

L'impresa dovrà provvedere alla verifica del piano di posa, ovvero assicurarsi che le azioni trasmesse dai montanti siano supportabili, con adeguato margine di sicurezza, dal piano di appoggio degli stessi; Gli esiti di tale verifica e le considerazioni condotte dovranno essere riportate nel PiMUS.

Nel disegno esecutivo dovranno inoltre essere indicate le partenze, così come nel PiMUS illustrate le modalità di tracciamento e posa.

Il datore di lavoro dell'appaltatore/subappaltatore incaricato del montaggio del ponteggio dovrà individuare nel PiMUS tipologia e modalità di realizzazione degli ancoraggi, in conformità al libretto ed alle eventuali previsioni di progetto.

Casi particolari, per i quali non sia possibile l'ancoraggio all'opera servita (ad es. nel caso di demolizioni, ecc.), dovranno essere fatti oggetto di specifica progettazione finalizzata ad individuare le migliori soluzioni per la stabilità del ponteggio (vincoli a puntone, zavorre, ecc.).

La squadra di montaggio del ponteggio dovrà essere composta da almeno tre lavoratori di cui uno con funzioni di preposto. Il preposto avrà il compito di sorvegliare direttamente tutte le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, affinché le operazioni procedano secondo quanto previsto all'interno del PiMUS.

Il Committente avrà il diritto di rifiutare l'utilizzo di impalcature non conformi ai requisiti di Legge o non sottoposte a regolare manutenzione.

Solo a personale appositamente qualificato sarà consentito progettare, erigere, modificare, o ispezionare e smontare ponteggi.

Si ricorda inoltre che:

- la costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro in applicazione dell'art. 131 D. Lgs. 81/2008;
- Il libretto, che accompagna l'autorizzazione, riporta gli schemi-tipo cui attenersi per la messa in opera del ponteggio;
- ove la configurazione di effettivo impiego non risulti fra quelle previste dagli schemi-tipo, è necessario che la stessa sia progettata da ingegnere o architetto abilitati;
- il progetto del ponteggio fuori schema-tipo dovrà prevedere sia un calcolo di resistenza e stabilità, (eseguito secondo le istruzioni che costituiscono specifico allegato dell'autorizzazione ministeriale) sia un disegno esecutivo;
- la configurazione di progetto dovrà riferirsi, di norma, ad elementi di ponteggio facenti capo alla medesima autorizzazione. Le soluzioni miste potranno essere ammesse solo nel rispetto delle previsioni già contenute nelle autorizzazioni (generalmente rivolte ad ammettere l'impiego di elementi a tubo e giunto anche nell'ambito di ponteggi a telai prefabbricati al fine di superare oggettivi vincoli dei luoghi) ovvero nel rispetto delle indicazioni delle circolari ministeriali.
- tutti i parapetti utilizzati per prevenire la caduta dovranno avere un'altezza di 1,10 m con corrente intermedio a 55 cm al massimo;
- la fascia fermapiède dovrà essere alta almeno 15 cm.

Prima di utilizzare qualsiasi punto di ancoraggio, cavi di salvataggio, sistemi di arresto caduta e corde l'Appaltatore dovrà verificare che siano conformi agli standard internazionali e sottoposti a periodica manutenzione registrata.

Un sistema di protezione individuale anti-caduta è costituito da più elementi connessi:

- ancoraggio (ancoraggi puntuali, linee vita rigide e flessibili);
- connettore (dispositivo che permette di vincolare l'imbragatura indossata dal lavoratore all'ancoraggio);
- cordino singolo, cordino doppio, con o senza dissipatore; dispositivo retrattile (dispositivi che collegano il connettore all'imbracatura);
- imbracatura, indossata dal lavoratore.

Il sistema protegge il lavoratore dal rischio di caduta dall'alto, quando, in relazione alla valutazione dei rischi ed avuto riguardo dei luoghi, non siano stati predisposti dispositivi di protezione collettivi, fermo restando il principio di priorità delle misure collettive (art. 111 D.Lgs. 81/2008).

Distanza dalla muratura servita e rimozione temporanea dei parapetti

Il ponteggio dovrà essere allestito in modo che l'impalcato sia ben accostato all'opera con un distacco massimo di 20 cm tra il piano di calpestio ed il prospetto.

Ove tale distanza massima non possa essere rispettata, dovrà essere disposto un parapetto normale con arresto al piede anche fra i montanti interni.

La temporanea rimozione del parapetto interno o di parti di esso renderà indispensabile l'adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci, come l'assicurazione in trattenuta del lavoratore mediante dispositivi di protezione individuali.

Impiego di trabattelli o ponti su ruote

Il ponte su ruote è stabilizzato durante il lavoro mediante dispositivi appropriati (stabilizzatori, sporgenze, zavorre, sistemi di bloccaggio delle ruote).

Nel caso in cui sia necessario utilizzare trabattelli, il piano di lavoro massimo non dovrà essere più alto di tre volte la dimensione minima della base.

Durante le fasi di movimentazioni del trabattello, non sarà in alcun caso permessa la presenza di personale dell'appaltatore/subappaltatore sul ponteggio mobile.

Ove la configurazione di effettivo impiego non risulti fra quelle previste dagli schemi-tipo, è necessario che la stessa sia progettata da ingegnere o architetto abilitati.

L'accesso ai ripiani di lavoro avviene secondo specifica procedura di sicurezza stabilita dal datore di lavoro in conformità alle istruzioni del fabbricante.

L'ancoraggio dovrà essere realizzato ogni due piani. E' ammessa deroga all'ancoraggio alle condizioni stabilite dall'allegato XXIII D. Lgs. 81/2008.

Il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote deve essere riservato a lavoratori in possesso delle necessarie competenze e conoscenze, acquisite mediante informazione, formazione, addestramento (prova pratica ed esercitazione applicata).

Mantovana parasassi

In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento dovrà essere installata, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza o mantovana a protezione contro le cadute di materiali dall'alto. Tale protezione potrà essere sostituita con una chiusura continua a graticci sul fronte del ponteggio qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza o con la segregazione dell'area sottostante.

Reti di sicurezza

Il fabbricante che costruisce una rete di sicurezza secondo la norma UNI EN 1263-1 dovrà provvedere ad una marcatura, con la quale siano indicate: denominazione, norma di riferimento, sistema, classe, tipologia e dimensioni della maglia, dimensioni della rete, modalità di controllo della produzione.

L'utilizzo di reti di sicurezza quali dispositivi di protezione collettiva contro la caduta dall'alto nei lavori in quota discende da una valutazione dei rischi che tenga conto anche della tipologia di lavori da eseguirsi e delle

attrezzature impiegate (ad es. rischio di proiezione di materiale incandescente o tagliente che potrebbe danneggiare la rete, ecc.).

L'installazione delle reti dovrà essere eseguita conformemente alle istruzioni del fabbricante da parte di lavoratori in possesso delle necessarie competenze e conoscenze, acquisite mediante informazione, formazione ed addestramento adeguati.

Prima di procedere con la posa, l'installatore dovrà acquisire le informazioni tecniche necessarie alla verifica di idoneità delle strutture a resistere alle azioni statiche e dinamiche determinate dal vincolo offerto alla rete (sia per effetto dell'arresto della caduta del lavoratore, sia per altre azioni esterne, come il vento).

L'installatore, ultimata la posa, dovrà consegnare al datore di lavoro utilizzatore un'attestazione di corretta installazione e copia delle istruzioni per l'uso della rete.

Il deterioramento, in particolare delle parti in tessuto della rete, che può essere causato da molteplici fattori, è all'origine di pericolose riduzioni delle prestazioni offerte dalle reti, che, conseguentemente potrebbero non garantire più l'arresto dell'operatore in caduta.

L'utilizzatore dovrà registrare l'effettuazione dei controlli e conservare la pertinente documentazione tecnica.

Le reti dovranno sempre essere corredate dall'etichettatura riportante le informazioni di fabbricazione necessarie per verificare la scadenza di vita utile della stessa.

Parapetti

I parapetti costituiscono dispositivi di protezione collettiva anti-caduta;

La norma tecnica stabilisce tre diverse classi, funzionali alla protezione del bordo di superfici di lavoro, aventi differenti caratteristiche di inclinazione e altezza di caduta.

Modalità di fissaggio, montaggio e smontaggio:

- l'appaltatore/subappaltatore in ragione della tipologia di bordo (materiale, dimensione, resistenza offerta, ecc.) e delle lavorazioni previste (ad es. impermeabilizzazione del bordo, installazione di ringhiere sul bordo, ecc.), dovrà optare per una tipologia di fissaggio idonea a garantire il

vincolo saldo del parapetto e ad escludere – ove possibile – la rimozione temporanea dello stesso in dipendenza delle lavorazioni;

- il montaggio dei parapetti prefabbricati dovrà essere eseguito conformemente alle istruzioni del fabbricante da parte di lavoratori in possesso delle necessarie competenze e conoscenze, acquisite mediante informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- a montaggio ultimato dovrà essere redatta attestazione di corretta installazione.

2.5.2 Scale portatili

Le scale portatili dovranno essere utilizzate solo per l'accesso o l'uscita da una postazione/scavo o quando l'uso di attrezzature alternative non è possibile.

Le scale dovranno in ogni caso essere conformi ai requisiti sottoelencati:

- le scale portatili dovranno essere assicurate sia in cima che al piede per prevenire spostamenti, slittamenti, urti o chiusure accidentali;
- le scale portatili non dovranno mai essere legate/fissate a tubazioni, condotte o condotte di ventilazione;
- le scale portatili temporanee dovranno essere e conservate e riposte in sicurezza alla fine di ogni giornata lavorativa;
- le scale portatili dovranno essere mantenute prive di olio, grasso e altri materiali che possano provocare rischi di scivolamento;
- le scale portatili dovranno essere quotidianamente ispezionate visivamente da una persona competente e approvate per l'uso prima dell'utilizzo;
- le scale portatili con difetti strutturali dovranno essere immediatamente messe fuori servizio e rimosse dall'area di lavoro.

Si ricorda che per qualsiasi tipo di attività, è assolutamente vietato l'utilizzo di scale non marcate CE, autocostruite o danneggiate.

Eventuali lavori da effettuarsi sui tetti/coperture delle sedi aziendali o degli impianti, potranno essere effettuati solo a seguito di autorizzazione del

Committente. Tutte le aperture sul tetto (comprese quelle temporanee) dovranno essere fisicamente assicurate per prevenire eventuali cadute. Gli accessi alle coperture dovranno essere effettuati nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative.

2.5.3 Piattaforme di lavoro elevabili mobili

Le piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE) sono utilizzabili per l'esecuzione di lavori in quota, eseguibili rimanendo all'interno della piattaforma stessa ed indossando specifici DPI. Le PLE dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa e sottoposte a manutenzioni periodiche registrate.

Tutto il Personale dell'appaltatore/subappaltatore incaricato di utilizzare le PLE dovrà essere adeguatamente formato, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni.

Prima dell'utilizzo:

- il personale dell'appaltatore/subappaltatore dovrà effettuare un controllo pre-operativo, verificando il corretto funzionamento dei dispositivi "uomo presente" (pedali, blocchi meccanici, leve di comando, ecc..). Non sarà in alcun modo consentito l'utilizzo di PLE non idonee, danneggiate o non conformi (es. con perdite di olio idraulico o aria compressa);
- accertarsi che il terreno sia in grado di sostenere il peso della macchina;
- utilizzare gli stabilizzatori (quando presenti) prima di avviare il sollevamento del mezzo;
- segregare l'area delle operazioni, impedendo l'accesso a tale area a personale non autorizzato.

Le PLE potranno essere utilizzate solo in caso di idonee condizioni ambientali, impedendone l'uso in caso di condizioni meteo avverse (pioggia, temporali, raffiche di vento superiori ai 12,5 m/s, nebbia, ecc..)

Durante l'attività lavorativa non sarà consentito arrampicarsi sul parapetto, sul corrente intermedio e sulle braccia estensibili. Inoltre, il personale dovrà costantemente essere ancorato ad un punto di aggancio fisso certificato. È

inoltre vietato superare la portata massima della PLE e il numero massimo di persone consentite.

Non sarà consentito il posizionamento delle attrezzature a bordo scavo o, per attività svolte presso le sedi/impianti della committenza, in prossimità di uscite di sicurezza/vie di fuga.

2.6 AZIONI DI SOLLEVAMENTO – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

Prima dell'avvio delle attività lavorative, su richiesta del Committente, l'appaltatore/subappaltatore dovrà predisporre un piano di sollevamento e inviarlo alla committenza.

L'appaltatore/subappaltatore dovrà assicurarsi che un responsabile operativo competente sia formalmente designato come supervisore di ogni operazione di sollevamento. Dovranno essere stabiliti dei chiari canali di comunicazione e mantenuti tra ciascuna persona coinvolta nel sollevamento con una sola persona autorizzata in grado di dare istruzioni all'operatore.

In tutte le fasi di lavoro che comportano il sollevamento e la movimentazione di materiali, non sarà in nessun caso permesso l'accesso in aree in cui operano le attrezzature e lo stazionamento del personale al di sotto di un carico sospeso o tra i carichi sospesi e oggetti fissi.



Tutti i dispositivi e gli accessori di sollevamento dovranno:

- essere muniti di marcatura CE;
- essere muniti di libretto di uso e manutenzione;
- essere identificati in modo univoco;
- riportare l'indicazione del carico utile di sicurezza;
- essere soggetti a manutenzione periodica registrata.

Prima dell'utilizzo delle attrezzature per il sollevamento di materiali, l'appaltatore/subappaltatore dovrà:

- effettuare un controllo pre-operativo, verificando il corretto funzionamento del macchinario e dei suoi dispositivi di sicurezza. Non sarà in alcun modo consentito l'utilizzo di attrezzature non idonee, danneggiate o non conformi;
- accertarsi che il terreno sia in grado di sostenere il peso della macchina e del materiale movimentato;
- accertarsi che l'attrezzatura sia progettata ed idonea a sollevare il peso del carico (limiti di portata);
- utilizzare gli stabilizzatori (quando presenti) prima di avviare il sollevamento del materiale;
- segregare l'area delle operazioni, impedendo l'accesso a tale area a personale non autorizzato.

L'appaltatore opererà e manterrà le gru e i paranchi secondo le specifiche del costruttore e in conformità ai requisiti di Legge. Tutti gli accessori o attrezzature di sollevamento che presentano difetti, non ispezionati o non identificati (carico in sicurezza/ numero d'identificazione) dovranno essere rimossi dal sito o messe fuori servizio.

2.7 SOSTANZE PERICOLOSE – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

Tutti i prodotti chimici utilizzati dall'Appaltatore/subappaltatore dovranno essere identificati e segregati per prevenire potenziali miscele pericolose.

Tutto il personale dell'Appaltatore/subappaltatore dovrà essere adeguatamente istruito in merito ai rischi specifici associati ai prodotti utilizzati.

Tutte le sostanze pericolose dovranno essere usate, immagazzinate e smaltite dall'Appaltatore/subappaltatore secondo quanto previsto dalla scheda di sicurezza e dalle norme vigenti.

Le schede di sicurezza e il loro aggiornamento dovranno essere disponibili nell'area oggetto delle attività e consultabili sia dal personale dell'appaltatore/subappaltatore sia dalla committenza.



Tutte le sostanze chimiche dovranno essere correttamente etichettate e stoccate in modo da prevenire miscele potenzialmente pericolose e eventuali reazioni chimiche, anche in funzione della temperatura.

Eventuali prodotti chimici scaduti dovranno essere smaltiti secondo quanto riportato nella scheda di sicurezza nonché in conformità ai requisiti legislativi vigenti.

Al termine delle attività in appalto, tutti i materiali/prodotti chimici inutilizzati dovranno essere rimossi dall'area a cura dell'appaltatore/subappaltatore.

2.8 MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività in appalto, l'appaltatore/subappaltatore dovesse rinvenire dei materiali contenenti amianto, sarà obbligo dell'appaltatore/subappaltatore informare immediatamente la committenza, bloccando le attività lavorative.

Le attività potranno riprendere solo dopo autorizzazione da parte della committenza.

2.9 BOMBOLE DI GAS COMPRESSO

Le bombole di gas dovranno essere immagazzinate e trasportate in sicurezza, identificate e utilizzate in linea con la legislazione vigente.

2.10 SICUREZZA ELETTRICA – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

Le attività su impianti elettrici o su parti in tensione potranno essere effettuate solo dal personale dell'Appaltatore/subappaltatore debitamente formato e autorizzato dalla committenza.

Quando previsto, prima dell'inizio delle attività, su richiesta del Committente, l'Appaltatore/subappaltatore dovrà presentare tutte le evidenze necessarie per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle



attività su impianti. Si ricorda che, in assenza di autorizzazione validata dal Committente, nessun operatore dell'Appaltatore/subappaltatore potrà effettuare attività su impianti elettrici o su parti in tensione.

Non è in alcun modo consentito operare su impianti attivi se alimentati ad alta o media tensione.

Tutte le attività su impianti elettrici ad alta o media tensione dovranno essere effettuate in assenza di corrente elettrica, su attrezzature isolate e solo dopo aver verificato l'effettiva assenza di tensione mediante idoneo dispositivo.

Le attività su impianti attivi (alimentati in bassa o bassissima tensione) saranno consentite solo per effettuare test di misura e/o verifica di componenti.

Durante le attività su impianti elettrici o su parti in tensione dovranno essere adottate le seguenti misure di protezione e prevenzione:

- qualsiasi contatto diretto/indiretto con parti in tensione dovrà essere evitato, utilizzando strumenti o materiali adeguati alla tipologia di tensione presente e DPI idonei;
- prima di iniziare qualsiasi attività su un'attrezzatura non più in tensione, dovrà essere verificata l'effettiva assenza di tensione mediante specifica attrezzatura;
- per le attività svolte presso le sedi/impianti della committenza, è obbligo dell'Appaltatore/subappaltatore mantenere chiusi a chiave i quadri elettrici sotto tensione;
- solo il personale dell'Appaltatore/subappaltatore, qualificato per attività su impianti elettrici, potrà operare su parti in tensione o entrare/operare nelle sottostazioni di distribuzione e/o nelle cabine dei trasformatori dopo aver ottenuto specifica autorizzazione da parte del Committente.

2.11 RISCHIO INCENDIO

Durante lo svolgimento delle attività presso le Sedi/impianti della Committente, l'accesso alle uscite di emergenza e ai dispositivi antincendio dovrà costantemente essere mantenuto libero.

L' Appaltatore dovrà fornire, installare e mantenere la propria protezione dagli incendi temporanea contro rischi che introduce nel sito (aree di lavoro, aree di immagazzinamento e servizi temporanei sotto la sua responsabilità). Gli estintori dell'appaltatore/subappaltatore dovranno essere verificati con cadenza semestrale da Ditta/personale qualificato; è inoltre richiesto che i presidi antincendio dell'appaltatore/subappaltatore siano ispezionati visivamente e la verifica registrata dall'appaltatore/subappaltatore con cadenza mensile.

L' appaltatore/subappaltatore non dovrà modificare/disinstallare i sistemi di prevenzione/protezione antincendio senza approvazione del Committente. Saranno autorizzati interventi sui presidi antincendio della committenza solo al personale dell'appaltatore/subappaltatore qualificati secondo la vigente normativa.

2.12 LAVORI IN GAS – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

2.12.1 Messa in esercizio della tubazione

La data e le modalità di messa in esercizio di una nuova tubazione dovranno essere concordate tra Committente e Appaltatore/subappaltatore, nel rispetto della legislazione vigente, secondo quanto previsto dalla Normalizzazione Tecnica Aziendale e nei termini previsti dal cronoprogramma.

L'Appaltatore/subappaltatore dovrà essere dotato di apposita strumentazione a sonda per la rilevazione della presenza di gas (rilevatore di gas), che dovrà essere impiegata in ciascun cantiere, opportunamente tarata e sottoposta a debita manutenzione secondo le normative vigenti.

L'attività di messa in esercizio delle tubazioni stradali dovrà essere eseguita sotto la supervisione di personale della Committente.



Sia per la messa in esercizio che per la messa fuori esercizio di tratte di rete, le modalità operative dovranno essere accuratamente ed appropriatamente scelte in funzione:

- della pressione d'esercizio;
- del volume, ramificazione ed ubicazione della rete;
- del grado d'interconnessione della rete.

Le operazioni dovranno essere adeguatamente programmate e segnalate agli eventuali clienti interessati, con sufficiente anticipo. Nei casi in cui le operazioni non possano essere programmate, si rimanda alle Procedure/Istruzioni aziendali della committenza.

In occasione di messa in esercizio o messa fuori esercizio di un tratto di rete dovranno essere adottate le seguenti misure di protezione e prevenzione:

- adozione di opportuni accorgimenti per evitare scintille dovute a differenze di potenziale tra parti metalliche oppure a scariche di elettricità statica (ad esempio su tubazioni di polietilene);
- in prossimità dei punti di spurgo non dovranno essere presenti fiamme libere né altre fonti d'ignizione, (anche i telefoni cellulari dovranno essere tenuti spenti) e dovranno essere esposte idonee segnalazioni di sicurezza ("Vietato Fumare" e "Non usare fiamme libere") conformemente alle norme vigenti;
- presenza di idonea attrezzatura antincendio (estintori);
- predisposizione di misure di sicurezza affinché i volumi di gas o d'inerte rilasciato non siano tali da provocare asfissia.

Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'accesso all'area di cantiere sarà consentito al solo personale autorizzato.

Le operazioni di spurgo, una volta iniziate, dovranno essere portate a termine senza interruzioni. Nel caso in cui si verificasse una qualsiasi interruzione, l'intera operazione dovrà essere ripetuta.

2.12.2 Metodi di riparazione delle dispersioni

Si ricorda che, qualsiasi intervento tecnico eseguito dal personale dell'appaltatore/subappaltatore, dovrà essere svolto utilizzando DPI previsti dal POS, nonché le attrezzature e mezzi antincendio (es. estintore portatile) a corredo dell'automezzo di pronto intervento.

Apposita strumentazione idonea al rilevamento della presenza di gas (rilevatore di gas) nel luogo di intervento, dovrà essere costantemente portata a tracolla e pronta all'uso.

L'attrezzatura d'intervento (es. macchine d'intercettazione, palloni otturatori) dovrà essere idonea per la specifica attività da svolgere ed approvata preliminarmente dalla Committente.

La dispersione gas dovrà essere eliminata nel più breve tempo possibile monitorando costantemente, con l'apposita strumentazione di rilevazione gas metano, le condizioni di sicurezza dell'impianto al fine di adottare tutte le precauzioni ed azioni volte ad evitare il formarsi di atmosfere esplosive o comunque di situazioni di pericolo (es. aerando l'ambiente attraverso l'apertura di porte, finestre, spioncini o creando in vari modi una ventilazione dell'aria presente).

Nel caso di dispersioni gas da tubazioni o sezioni d'impianto, a prescindere dalla pressione, è fatto obbligo all'Appaltatore/subappaltatore di informare prontamente la Committente (Tecnico di riferimento o Tecnico reperibile) della situazione riscontrata in modo da ricevere specifiche e appropriate istruzioni operative.

Qualsiasi intervento su tubazioni di acciaio che comporti il taglio della tubazione stessa o comunque la messa a nudo di un tratto richiederà, in via preliminare, l'esclusione del sistema di protezione catodica attiva esistente e la realizzazione di un sistema equipotenziale di messa a terra della tubazione nei tratti a monte e a valle della zona d'intervento.

2.13 ATTIVITÀ DI SCAVO – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

Per l'esecuzione di lavori di scavo, l'Appaltatore/subappaltatore dovrà incaricare solo ed esclusivamente personale competente e specificatamente formato secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni.

Particolari misure di prevenzione e protezione dovranno essere adottate nel caso in cui gli scavi presentino i seguenti rischi:

- profondità di scavo maggiore o uguale a 1.5 metri;
- possibilità di ingresso acqua;
- Presenza di fondazioni vicine allo scavo o strutture adiacenti;
- terra o roccia franabile (inclusa terra precedentemente scavato);
- presenza di impianti nel sottosuolo (gas, elettricità, acqua);
- possibilità di contaminazione del suolo (sostanze pericoloso o dispositivi non esplosi);
- presenza di operazioni simultanee e possibilità di franamenti (considerando i seguenti eventi potenziali: scivolamento, crollo, sporgenza, sollevamento, scuotimento del suolo, inondazione);
- presenza di movimentazione veicoli distanti meno di 3 metri dal bordo dello scavo.

Gli scavi con profondità superiore a 1,5 metri che necessitino di mezzi specifici di accesso, dovranno essere dotati di barriere rigide e tavole ferma piede (o qualsiasi sistema idoneo a fornire una protezione equivalente a quella della tavola fermapiede) attorno al punto scavato per prevenire la caduta di persone e oggetti. Le tavole fermapiede non saranno richieste quando verrà mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri tra il bordo dello scavo la barriera rigida.

Per questa tipologia di scavo dovrà essere installato un sistema di protezione per prevenire il collasso dello scavo stesso (esempio armatura, puntelli, palancole, ecc.).

Per scavi con profondità inferiore a 1,5 m dovrà comunque essere garantita la protezione dal rischio caduta utilizzando passerelle copri-scavo o segregazione dell'area non interessata dai lavori (es. catena di sicurezza o rete flessibile di altezza almeno pari a 1,1 metri).

Indipendentemente dalla profondità di scavo, le misure di prevenzione per la caduta di persone o cose, dovranno essere garantite quando lo spazio tra l'area di lavoro/transito del personale impiegato nell'attività lavorativa e lo scavo è minore o uguale a 1,5 m.

Gli scavi con profondità compresa tra 0,5 e 1,5 metri dovranno essere muniti di una barriera rigida attorno al punto scavato per prevenire la caduta di persone e materiale, eccetto quando viene mantenuta una distanza di sicurezza di 1,5 metri mediante una visibile catena di sicurezza o una rete flessibile ad un'altezza di 1,1 metri.

Le pareti ed il fondo dello scavo dovranno essere ripuliti da sassi, radici, spuntoni e ogni altro genere di materiale caduto all'interno dello scavo stesso.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere collocati ad una distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo tale da non costituire rischio d'eventuali franamenti.

Indipendentemente dalla profondità, almeno ogni 15m di lunghezza dello scavo, dovranno essere previste vie di accesso/uscita.

Prima di effettuare un'attività nelle vicinanze dello scavo, il Personale dell'Appaltatore/subappaltatore dovrà effettuare quotidianamente una verifica sul mantenimento delle misure di prevenzione e protezione per prevenire cadute e franamenti.

2.13.1 Sostegno degli scavi a cielo aperto

La protezione degli scavi dovrà essere predisposta per tutte le attività che comportano la discesa di personale all'interno di uno scavo a cielo aperto.

Il sostegno delle pareti dovrà essere realizzato ogni qualvolta lo scavo abbia profondità $\geq 1,50$ m e quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti del terreno.

Fermo restando il divieto di costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, qualora, in via del tutto eccezionale, per particolari condizioni di lavoro, ciò fosse necessario, dovranno essere messe in opera opportune puntellature secondo quanto prescritto dall'articolo 120 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81.

Il sistema di sostegno dovrà essere realizzato mediante idonee assi di legno di spessore sufficiente a sopportare la spinta del terreno e comunque non inferiore a 3 cm.

Le assi dovranno essere disposte verticalmente, per tutta la lunghezza delle pareti dello scavo, affiancate in modo che costituiscano una parete continua e le estremità superiori dovranno sporgere per almeno 30 cm dal bordo dello scavo.

Gli elementi verticali dovranno essere continui: non sono ammessi all'uso elementi ottenuti per giunzione di più parti di assi.

Su ciascuna parete dovranno essere poste in opera almeno due traverse di collegamento degli elementi verticali, in funzione della profondità dello scavo:

- superiormente ad una distanza ottimale di 25 cm dal bordo dello scavo;
- inferiormente ad una distanza ottimale di 10 cm dal fondo dello scavo.

In alternativa ai sostegni in legno, potranno essere utilizzati sistemi di contenimento costituiti da elementi prefabbricati, che garantiscano lo stesso livello di protezione. Questa modalità di armatura è preferibile per la protezione di scavi di profondità rilevanti.

Il sistema di sostegno dovrà essere messo in opera contestualmente all'avanzamento dello scavo ed essere rimosso solo dopo che lo scavo stesso sarà stato riempito.

Si sottolinea che le modalità esecutive sopra riportate non sono esaustive, ma evidenziano solo alcune indicazioni di carattere generale per il sostegno degli scavi a cielo aperto.

2.14 ATTIVITA' DI SALDATURA

Le attività di saldatura dovranno essere svolte da personale qualificato in possesso dei requisiti di Legge, con l'ausilio di sistema ossiacetilenico e/o con motosaldatrici.

In particolare, per l'uso di bombole per taglio e saldatura ossiacetilenica, il saldatore qualificato dovrà adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste all'interno del PSC / POS) quali, ad esempio:

- posizione corretta e fissaggio stabile del sistema ossiacetilenico;
- protezione del riduttore contro urti accidentali;
- mantenimento in buone condizioni dei tubi e delle valvole di non ritorno;
- postura corretta da parte del saldatore;
- nicchia adeguata per le lavorazioni del saldatore, onde evitare rischio di seppellimento, che prevede lo scavo con pareti con l'angolo naturale di declivio del terreno e/o protezioni con sistemi di blindaggio.

Per le saldature elettriche con l'ausilio di motosaldatrice, questa dovranno essere marcate CE e, quando previsto dal costruttore, l'impianto di messa a terra dovrà essere collegato al gruppo elettrogeno onde prevenire rischi di elettrocuzione.

Il preposto di cantiere dovrà sempre verificare il corretto uso dei DPI specifici per le attività di saldatura (Schermo Facciale con vetrino, Grembiule e guanti in crosta, copri capo, ecc.).

2.15 ATTIVITA' DI RIPARAZIONE IDRICA

L'attività consiste nella riparazione idrica, a mezzo occlusione dei fori sulla tubazione, sostituzione di tratti di condotta, sostituzione di valvole e sfiati.

Quando necessario, il Committente provvederà alla compilazione del Fuori Servizio per lo svuotamento della condotta e, successivamente, ad eseguire le manovre di svuotamento tramite gli appositi scarichi. L'Appaltatore/subappaltatore sarà autorizzato ad operare solo ed esclusivamente a svuotamento ottenuto.

In alternativa, qualora non sia possibile svuotare del tutto la condotta, il Committente ne darà informazione all'Appaltatore/subappaltatore il quale dovrà procedere con sistemi di svuotamento di acqua controllata e limitata (es. foratura condotta, svitamento bulloni con pochi filetti, taglio perni non superiore al 30% dei totali).

Qualora risultino esserci le condizioni operative per effettuare la riparazione in pressione tramite cippatura e saldatura di piastra (es. pressione max 10 bar, dimensioni del foro, stato di usura del tubo, condizioni dello scavo, etc), l'Appaltatore/subappaltatore procederà con l'attività di riparazione.

Durante tali attività, è importante il comportamento del lavoratore e l'uso corretto dei DPI in dotazione; il monitoraggio dell'effettivo impiego dei DPI previsti sarà effettuato dal Preposto dell'appaltatore/subappaltatore.

2.16 REQUISITI AMBIENTALI

2.16.1 Gestione dei rifiuti

La gestione del rifiuto (dalla classificazione iniziale alla gestione finale) è responsabilità dell'appaltatore/subappaltatore per qualsiasi tipologia di rifiuto generato dalle Opere previste dal contratto; l'appaltatore dovrà comunque fornire evidenza e rendicontazione in merito alla corretta applicazione della normativa (fare riferimento alle clausole contrattuali inerenti alla gestione dei rifiuti).

La raccolta e lo stoccaggio saranno consentite in area di cantiere solo se preventivamente concordate con la committente ed autorizzate; il trasporto, lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti devono essere effettuati in conformità alla normativa vigente e smaltiti presso impianti di gestione finale idonei.

I rifiuti prodotti dalle attività dell'appaltatore/subappaltatore dovranno essere catalogati con specifico Codice CER/EER e stoccati in maniera da non creare rischi per il personale presente o per la committenza.

L'Appaltatore/subappaltatore adotterà tutte le precauzioni necessarie per assicurare la completa protezione da contaminazione di suolo e sottosuolo. Nel caso in cui l'Appaltatore/subappaltatore non dovesse rispettare i requisiti di gestione dei rifiuti, il Committente si riserverà il diritto di applicare le penali previste a contratto, tra cui la sospensione delle attività lavorative. Si richiama la tracciabilità digitale della filiera dei rifiuti basata sul sistema RENTRI.

Il sistema è disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, che ne definisce l'organizzazione, i modelli (registri di carico e scarico e

formulari di identificazione dei rifiuti) e le modalità operative in attuazione dell'articolo 188 bis del D.Lgs. 152/2006.

2.16.2 Prevenzione e controllo degli sversamenti

L'Appaltatore/subappaltatore dovrà mettere in atto tutte le precauzioni atte a garantire che nessuna tipologia di rifiuto, acque contaminate o sostanze possano contaminare il suolo/sottosuolo.

Gli eventuali rifiuti liquidi prodotti dalle attività eseguite dall'Appaltatore/subappaltatore in loco dovranno essere raccolti, e smaltiti in conformità alla normativa vigente.

È responsabilità dell'Appaltatore/subappaltatore identificare tutte le leggi e i regolamenti sullo smaltimento dei rifiuti e agire in piena conformità con tali leggi e regolamenti; la responsabilità di eventi accidentali e non, sarà esclusivamente dell'Appaltatore/ subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile della fornitura, della gestione e del controllo dei kit anti sversamento che devono essere presenti in cantiere, dell'informazione e formazione del proprio personale in merito all'utilizzo degli stessi; in caso di incidente, i costi di pulizia/ bonifica e gestione dei rifiuti saranno totalmente a carico dell'Appaltatore.

2.16.3 Emissioni

L'Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le misure per minimizzare le emissioni in atmosfera, il rumore, polveri e fumi di qualsiasi genere.

SEZIONE 3 - ISPEZIONI E VERIFICA DELLA PERFORMANCE HSE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore/subappaltatore dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di audit e ispezioni sull'attività oggetto dell'appalto, svolte dalla committenza o da Società da essa incaricate, con frequenza stabilita dalla committenza. Per lo svolgimento delle ispezioni la committenza si baserà sulla documentazione presente in allegato 1 (check list ispezioni) mentre per lo

svolgimento degli audit potranno essere utilizzate check list diverse, predisposte dalla committenza, da società incaricate o da enti di certificazione (es. DNV).

Sulla base delle evidenze emerse in sede di audit/ispezione, potranno essere riscontrate delle deviazioni sulle attività ad alto rischio, per le quali la committenza potrà mettere in atto i provvedimenti/penalità contrattuali di cui al paragrafo 1.7 del presente documento.

Il risultato delle ispezioni o di qualunque altro controllo potrà determinare l'applicazione di penalità contrattuali come mostrato sotto.

SEZIONE 4 – GESTIONE DELLE DEVIAZIONI/NON CONFORMITA' IN AMBITO HSE

Il Committente informerà l'Appaltatore ogni volta che riterrà che quest'ultimo (o uno dei suoi subappaltatori) abbia violato i requisiti HSE.

Se l'Appaltatore non adotterà opportune misure correttive per correggere la violazione in tempo ragionevole o nell'arco di tempo indicato dal Committente, quest'ultimo avrà il diritto di correggere direttamente tali violazioni (anche tramite terzi) rivalendosi sull'Appaltatore per il rimborso dei relativi costi.

Tutte le volte che il Committente riterrà che la violazione dei requisiti HSE richieda l'interruzione dei Lavori (come dichiarato nel paragrafo "Zero tolleranza alle deviazioni" contenuto nel presente documento), l'Appaltatore/subappaltatore dovrà interrompere il lavoro, in tal caso esso rimarrà responsabile dei costi e dei ritardi dovuti a tale interruzione, nonché dei costi specifici sostenuti per riportare la situazione alla normalità. Il fermo attività verrà mantenuto fino al completamento delle azioni correttive messe in atto dall'appaltatore/subappaltatore.

In caso di deviazioni nelle attività ad alto rischio la sospensione dell'attività verrà attribuita in base a quanto riportato al paragrafo 1.7.

In caso di incidente/infortunio dovuto a violazione dei Requisiti HSE da parte dell'Appaltatore/subappaltatore durante lo svolgimento delle Opere previste dal contratto, l'Appaltatore sarà responsabile per tutte le perdite, danni ed

eventuali sanzioni da parte degli Enti Competenti, risarcendo e manlevando il Committente rispetto alle stesse.

Se la relativa violazione costituisce violazione grave dell'accordo, il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi delle condizioni contrattuali.